



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 76/10

di iniziativa del Consigliere S. ROMEO, F. SCULCO, G. ARRUZZOLO, F. CANNIZZARO, G. GIUDICE ANDREA, O. GRECO, A. NICOLÒ recante:
"Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/9/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/9/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	25/09/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 76/10[^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Romeo, Sculco, Arruzzolo, Cannizzaro, Giudiceandrea, Greco e Nicolò recante: pag. 4
Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)

Testo a confronto

Legge vigente e proposta di legge n. 76/10[^]. pag. 6

Normativa nazionale

Costituzione (Art. 123) pag. 10

Normativa regionale

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Art. 48) pag. 11
Statuto della Regione Calabria.

L.R. 27 aprile 2015, n. 1. (Art. 9) pag. 13
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

L.R. 5 gennaio 2007, n. 1. pag. 14
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

Normativa comparata

REGIONE ABRUZZO - L.R. 11 dicembre 2007, n. 41. pag. 28
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

REGIONE CAMPANIA - L.R. 15 marzo 2011, n. 4. (Art. 1, cc. 50-74) pag. 41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 9 ottobre 2009, n. 13. pag. 44
Istituzione del consiglio delle autonomie locali.

REGIONE LAZIO - L.R. 26 febbraio 2007, n. 1. pag. 51
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

REGIONE LOMBARDIA - L.R. 23 ottobre 2009, n. 22. pag. 62
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

REGIONE MARCHE - L.R. 10 aprile 2007, n. 4. pag. 71
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

REGIONE PIEMONTE - L.R. 7 agosto 2006, n. 30. pag. 85
Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei

compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

REGIONE PUGLIA - L.R. 26 ottobre 2006, n. 29.

pag. 96

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

REGIONE TOSCANA - L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

pag. 102

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

REGIONE UMBRIA - L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.

pag. 112

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Proposta di legge n. 76/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'art. 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, si è provveduto alla soppressione dei Presidenti delle Comunità montane quali soggetti componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, come membri non di diritto, con conseguente riduzione del numero complessivo dei componenti da 35 a 33 e, specificamente, di quelli non di diritto, da 25 a 22, e della relativa spesa.

Pertanto, tale proposta si rende necessaria proprio per raccordare formalmente l'intero testo della I. r. 1/2007 alle modifiche discendenti dalla citata l.r. 11/2015.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale, in quanto trattasi di intervento di manutenzione normativa.

Art. 1
(Modifica art. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali) la parola "trentacinque" è sostituita dalla parola "trentadue".

Art. 2
(Modifiche art. 3)

1. All'articolo 3 della I.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ventidue";
- b) al comma 1, la lettera "i)" è sostituita dalla lettera "h)";
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i ventidue membri, di cui al comma 1, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:

 - a) otto al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;
 - b) sei al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;
 - c) quattro al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;
 - d) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotona;
 - e) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.";

d) la tabella di cui al comma 4 è così sostituita:

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Unioni di Comuni	Totale
CS	2	1	1	2	1	1	8
RC	3	1	1	1	//	//	6
CZ	2	1	//	//	//	1	4
KR	1	//	//	//	1	//	2
VV	1	//	1	//	//	//	2
Totale	9	3	3	3	2	2	22

Art. 3
(Modifica art. 7)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della I.r. 1/2007, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ventidue".

Art. 4
(Modifica art. 8)

1. Al comma 6 dell'articolo 8 della I.r. 1/2007, la lettera "i)" è sostituita dalla lettera "h)".

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione.

RAFFRONTO

<p style="text-align: center;">L.R. 5 gennaio 2007, n. 1</p> <p style="text-align: center;">Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di legge n. 76/10[^] d'iniziativa dei Consiglieri regionali Romeo, Sculco, Arruzzolo, Cannizzaro, Giudiceandrea, Greco, Nicolò recante: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)"</p>
(...) Art. 2 <i>Composizione.</i>	(...) Art. 2 <i>Composizione.</i>
<p>1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentacinque membri, fanno parte:</p> <p>a) i Presidenti delle Province;</p> <p>b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;</p> <p>c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;</p> <p>d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;</p> <p>e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;</p> <p>f) tre sindaci di comuni montani;</p> <p>g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica;</p> <p>h) due Presidenti di Consigli Comunali;</p> <p>i) [soppressa];</p> <p>2. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto. Tutti gli altri membri sono eletti secondo le procedure indicate nel successivo articolo 3 e seguenti.</p> <p>3. Nessun Comune può essere rappresentato contemporaneamente in più categorie.</p> <p>4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali non è delegabile.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.</p>	<p>1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentadue membri, fanno parte:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <i>identica</i>;</p> <p>d) <i>identica</i>;</p> <p>e) <i>identica</i>;</p> <p>f) <i>identica</i>;</p> <p>g) <i>identica</i>;</p> <p>h) <i>identica</i>;</p> <p>i) <i>identica</i>;</p> <p>2. <i>identico</i>.</p> <p>3. <i>identico</i>.</p> <p>4. <i>Identico</i>.</p> <p>5. <i>Identico</i>.</p>
Art. 3 <i>Membri non di diritto.</i>	Art. 3 <i>Membri non di diritto.</i>
<p>1. I venticinque componenti di cui alle lettere da c) a i) dell'articolo 2, comma 1, sono eletti da un'assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.</p> <p>2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i venticinque membri, di cui al precedente comma, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nove al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza; - sette al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria; - cinque al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro; - due al collegio corrispondente ai comuni della 	<p>1. I ventidue componenti di cui alle lettere da c) a h) dell'articolo 2, comma 1, sono eletti da un'assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.</p> <p>2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i ventidue membri, di cui al comma 1, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otto al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza; - sei al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria; - quattro al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro; - due al collegio corrispondente ai comuni della

Legge vigente**Proposta di modifica**

provincia di Crotone;

- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.

3. La predetta ripartizione è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche delle cinque province che risultino dai successivi censimenti.

4. Ciascun collegio provinciale dovrà esprimere i membri non di diritto rispettando le indicazioni della tabella seguente:

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Unioni di comuni	Totale
CS	2	1	1	2	1	1	9
RC	3	1	1	1	//	//	7
CZ	2	1	//	//	//	1	5
KR	1	//	//	//	1	//	2
VV	1	//	1	//	//	//	2
Totale	9	3	3	3	2	2	25

5. La lista dei candidati per ciascun collegio deve essere costituita dai Sindaci dei Comuni che ricadono nel corrispondente ambito territoriale provinciale, in numero non inferiore ai seggi assegnati.

6. Nel caso in cui non siano presentate candidature o esse siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere in ciascun collegio, il seggio viene assegnato, a prescindere da quello di appartenenza, ai primi non eletti degli altri collegi che abbiano riportato la più alta cifra individuale in ordine decrescente.

(...)

Art. 7

Nomina dei componenti.

1. Risultano eletti, in ciascun collegio provinciale, coloro che hanno riportato, per ciascuna categoria di rappresentanza, il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i Presidenti di Consigli Comunali, i Sindaci dei comuni o delle Unioni di Comuni di maggiore dimensione demografica.

2. Nel caso di insufficienza dei candidati nella lista provinciale, si ricorre ai candidati degli altri collegi provinciali, a partire da quelli che esprimono il più alto numero di sindaci votanti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, seguendo le specifiche categorie da rappresentare.

3. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontrino le quantità stabilite dal comma 1 dell'articolo 2, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti della categoria meno rappresentata secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti.

provincia di Crotone;

- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.

3. *Identico.*

4. *Identico:*

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Unioni di comuni	Totale
CS	2	1	1	2	1	1	8
RC	3	1	1	1	//	//	6
CZ	2	1	//	//	//	1	4
KR	1	//	//	//	1	//	2
VV	1	//	1	//	//	//	2
Totale	9	3	3	3	2	2	22

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(...)

Art. 7

Nomina dei componenti.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>4. Dopo la verifica delle schede il Presidente del seggio consegna verbale che documenta le operazioni del seggio al Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio regionale sulla base dei dati a verbale accerta quali candidati abbiano, per ciascun collegio provinciale e in base alle singole categorie, conseguito le più alte cifre individuali in ordine decrescente fino a concorrenza del numero dei componenti eleggibili nei rispettivi collegi.</p> <p>6. Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti i venticinque rappresentanti dei singoli collegi provinciali che hanno ricevuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.</p> <p>7. Il Presidente del Consiglio regionale, esaurite le procedure di cui ai commi precedenti, emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, compresi componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2.</p> <p>8. Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina, il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti i ventidue rappresentanti dei singoli collegi provinciali che hanno ricevuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.</p> <p>7. <i>Identico.</i></p> <p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 8 <i>Durata.</i></p>	<p>Art. 8 <i>Durata.</i></p>
<p>1. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, viene rinnovata la quota dei membri non di diritto, all'inizio di ogni legislatura regionale.</p> <p>2. I componenti non di diritto del Consiglio delle Autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 60 giorni dall'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale ed entro 90 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Calabria.</p> <p>3. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.</p> <p>4. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Consiglio comunale ovvero per lo scioglimento dell'Unione di Comuni.¹</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p>

¹ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

Legge vigente	Proposta di modifica
5. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.	5. <i>Identico.</i>
6. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 1.	6. <i>Identico.</i>
7. Nel caso di cui alla lettera da c) ad i) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire.	7. Nel caso di cui alla lettera da c) ad h) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire.
8. Nel caso in cui nessuna delle precedenti opzioni possa essere perseguita, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, propone al Presidente del Consiglio regionale di cooptare nel Consiglio delle Autonomie locali un amministratore locale appartenente allo specifico collegio provinciale e alla categoria da rappresentare, da individuare nell'amministratore dell'ente demograficamente più grande.	8. <i>Identico.</i>
9. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle Autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.	9. <i>Identico.</i>
(...)	(...)

Cost. 27 dicembre 1947. (Art. 123)

Costituzione della Repubblica italiana .

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione⁽¹⁸⁶⁾.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi⁽¹⁸⁷⁾.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali⁽¹⁸⁸⁾.

(186) Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(187) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(188) Comma aggiunto dall'art. 7, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

(...)

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Art. 48)***Statuto della Regione Calabria.***

Publicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(...)

Articolo 48

(Consiglio delle Autonomie locali)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
 - a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.
 - b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
 - c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
 - d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.

9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

(...)

L.R. 27 aprile 2015, n. 1. (Art. 9)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

Publicata nel B.U. Calabria 27 aprile 2015, n. 27.

(...)

Art. 9 *Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.*

1. Alla *legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1* sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa;
- b) nella tabella presente all'articolo 3, comma 4, è soppressa la colonna "Presidenti Comunità montane";
- c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "Presidenti di Comunità montane" sono soppresse;
- d) al comma 1 dell'articolo 7 le parole "I presidenti di Comunità montana, " sono soppresse;
- e) al comma 4 dell'articolo 8 le parole "di Presidente di Comunità montana" sono soppresse;
- f) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale scelto tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è determinato il contingente di personale";

g) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"4. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della Calabria, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge, ovvero i segretari comunali/dirigenti con comprovata esperienza nel comparto delle autonomie locali, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge. Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza";

h) al comma 1 dell'articolo 12 le parole "sede del municipio, della provincia o della comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "sede del municipio e della provincia".

(...)

L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.***Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.***

Publicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2006, n. 24, suppl. straord. 12 gennaio 2007, n. 4.

Capo I - Istituzione, composizione, modalità di elezione, durata**Art. 1***Istituzione.*

1. La presente legge disciplina l'istituzione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione e dell'articolo 48 dello Statuto della Regione Calabria.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, è l'organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali istituito al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare i principi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed Enti locali.

Art. 2*Composizione.*

1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentacinque membri, fanno parte:
 - a) i Presidenti delle Province;
 - b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
 - c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
 - d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;
 - f) tre sindaci di comuni montani;
 - g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica;
 - h) due Presidenti di Consigli Comunali;
 - i) [tre Presidenti di Comunità montane] ⁽²⁾.

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

2. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto. Tutti gli altri membri sono eletti secondo le procedure indicate nel successivo articolo 3 e seguenti.
3. Nessun Comune può essere rappresentato contemporaneamente in più categorie.
4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali non è delegabile.
5. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

(2) Lettera soppressa dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1 della medesima legge*).

Art. 3
Membri non di diritto.

1. I venticinque componenti di cui alle lettere da c) a i) dell'articolo 2, comma 1, sono eletti da un'assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.
2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i venticinque membri, di cui al precedente comma, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:
 - nove al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;
 - sette al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;
 - cinque al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;
 - due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotona;
 - due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.
3. La predetta ripartizione è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche delle cinque province che risultino dai successivi censimenti.
4. Ciascun collegio provinciale dovrà esprimere i membri non di diritto rispettando le indicazioni della tabella seguente ⁽³⁾:

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Unioni di Comuni	Totale
Cosenza	2	1	1	2	1	1	9
Reggio Calabria	3	1	1	1	x	x	7
Catanzaro	2	1	x	x	x	1	5
Crotone	1	x	x	x	1	x	2
Vibo Valentia	1	x	1	x	x	x	2
Totale	9	3	3	3	2	2	25

5. La lista dei candidati per ciascun collegio deve essere costituita dai Sindaci dei Comuni che ricadono nel corrispondente ambito territoriale provinciale, in numero non inferiore ai seggi assegnati.

6. Nel caso in cui non siano presentate candidature o esse siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere in ciascun collegio, il seggio viene assegnato, a prescindere da quello di appartenenza, ai primi non eletti degli altri collegi che abbiano riportato la più alta cifra individuale in ordine decrescente.

(3) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

Art. 4

Convocazione dell'assemblea e presentazione delle liste.

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con decreto da emanarsi, la prima volta, entro i 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Con l'atto di convocazione il Presidente del Consiglio regionale, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, anche con l'eventuale articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito provinciale.

3. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, articolate in collegi provinciali, ciascuna delle quali, composta da Sindaci, e Presidenti di Consigli comunali in carica, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente del Consiglio regionale entro i termini fissati nel decreto di convocazione ⁽⁴⁾.

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

4. Ciascun richiedente deve indicare, a pena di nullità della candidatura, per quale categoria, di cui alle lettere da c) ad h) dell'articolo 2, comma 1, intende essere ammesso nella lista.

5. Il Presidente, sulla base delle candidature ammesse, forma la lista per ciascun collegio provinciale, indicando il cognome, il nome e la data di nascita dei candidati, nonché i rispettivi Comuni in cui ricoprono la carica e la categoria per la quale intendono essere eletti. Ne dispone la immediata pubblicazione nel Sito Ufficiale del Consiglio regionale della Calabria e, successivamente, l'affissione nei locali del seggio elettorale ⁽⁴⁾.

6. In ogni lista i nominativi dei candidati seguono l'ordine alfabetico sillabico.

(4) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1 della medesima legge*).

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 1° ottobre 2012, n. 41*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5 della stessa legge*).

Art. 5

Istituzione, composizione e funzionamento del seggio elettorale.

1. Il seggio elettorale, istituito nei luoghi indicati nel decreto Presidenziale, è composto da cinque membri: un Presidente, un Vice Presidente e tre scrutatori.

2. La carica di Presidente è ricoperta da un Dirigente Generale, quella di Vice Presidente da un Dirigente di Settore e quella di scrutatore dai Dirigenti di servizio, tutti nominati con apposito atto del Presidente del Consiglio regionale.

3. Il seggio verifica l'identità del Sindaco elettore ed annota nell'apposito elenco degli aventi diritto, a fianco di ciascuno di essi, l'avvenuto esercizio di voto.

4. Nel seggio sono collocate fino ad un massimo di due urne.

5. Nel seggio devono essere realizzate almeno due aree riservate per garantire la segretezza nell'espressione del voto.

6. Il seggio si insedia alle ore 8,00 del giorno fissato per le elezioni, e rimane aperto ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

7. Il seggio resta validamente costituito se sono contemporaneamente presenti almeno tre componenti.

8. Lo scrutinio avrà luogo subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 6*Esercizio del voto.*

1. Ciascun Sindaco elettore può esprimere, tra i candidati di un'unica lista su base provinciale, una preferenza per ciascuna categoria da rappresentare, scrivendo, con penna ad inchiostro nero, il cognome e il nome del candidato prescelto appartenente alla lista del collegio in cui territorialmente ricade il Comune dell'elettore.
 2. Il voto deve essere espresso utilizzando esclusivamente le schede consegnate dai componenti il seggio elettorale.
 3. Dopo il voto ciascuna scheda, debitamente piegata in modo da garantire la segretezza, sarà immessa nell'urna.
 4. Ogni scheda deve essere vidimata, apponendo nello spazio a ciò riservato il timbro del seggio e la firma di due scrutatori.
 5. Il numero delle schede da vidimare, subito dopo l'insediamento del seggio e prima che si dichiari aperta la votazione, deve essere pari al numero dei sindaci elettori iscritti in elenco.
 6. Saranno riportate a verbale tutte le operazioni concernenti la vidimazione delle schede e l'eventuale sostituzione per involontario deterioramento o perché restituite dall'elettore che ne faccia constatare segni o alterazioni tali da consentirne il riconoscimento.
 7. Non sono ammessi al voto i Sindaci elettori che non presentino un valido documento d'identità.
 8. Le schede che riportino oltre al cognome e il nome di un candidato, altri nominativi, ovvero qualsiasi altro segno che possa considerarsi di riconoscimento, sono nulle.
-
-

Art. 7*Nomina dei componenti.*

1. Risultano eletti, in ciascun collegio provinciale, coloro che hanno riportato, per ciascuna categoria di rappresentanza, il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i Presidenti di Consigli Comunali, i Sindaci dei comuni o delle Unioni di Comuni di maggiore dimensione demografica ⁽⁶⁾.
2. Nel caso di insufficienza dei candidati nella lista provinciale, si ricorre ai candidati degli altri collegi provinciali, a partire da quelli che esprimono il più alto numero di sindaci votanti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, seguendo le specifiche categorie da rappresentare.

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

3. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontrino le quantità stabilite dal comma 1 dell'articolo 2, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti della categoria meno rappresentata secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti.
4. Dopo la verifica delle schede il Presidente del seggio consegna verbale che documenta le operazioni del seggio al Presidente del Consiglio regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale sulla base dei dati a verbale accerta quali candidati abbiano, per ciascun collegio provinciale e in base alle singole categorie, conseguito le più alte cifre individuali in ordine decrescente fino a concorrenza del numero dei componenti eleggibili nei rispettivi collegi.
6. Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti i venticinque rappresentanti dei singoli collegi provinciali che hanno ricevuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
7. Il Presidente del Consiglio regionale, esaurite le procedure di cui ai commi precedenti, emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, compresi componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2.
8. Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina, il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali.

(6) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

Art. 8

Durata.

1. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, viene rinnovata la quota dei membri non di diritto, all'inizio di ogni legislatura regionale.
2. I componenti non di diritto del Consiglio delle Autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 60 giorni dall'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale ed entro 90 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Calabria.
3. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

4. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Consiglio comunale ovvero per lo scioglimento dell'Unione di Comuni ⁷⁾.
5. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.
6. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 1.
7. Nel caso di cui alla lettera da c) ad i) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire.
8. Nel caso in cui nessuna delle precedenti opzioni possa essere perseguita, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, propone al Presidente del Consiglio regionale di cooptare nel Consiglio delle Autonomie locali un amministratore locale appartenente allo specifico collegio provinciale e alla categoria da rappresentare, da individuare nell'amministratore dell'ente demograficamente più grande.
9. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle Autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

(7) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

Capo II - Organi e funzionamento

Art. 9

Organi e regole di funzionamento.

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno un Presidente che resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il regolamento interno del Consiglio può prevedere anche l'elezione di un Vice Presidente e di un Ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle Autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

4. Ciascun componente del Consiglio delle Autonomie locali esprime un voto.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli Enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi e quant'altro necessario, sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza dei suoi componenti, entro 45 giorni dall'insediamento.

6. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

7. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle Autonomie locali, Consiglio regionale e Giunta.

Art. 10

Partecipazione alle sedute.

1. I Consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI, possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali.

2. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituzioni scolastiche ovvero figure di particolare competenza in ordine ai temi affrontati.

3. Il Consiglio delle Autonomie locali promuove periodiche consultazioni degli amministratori degli Enti locali calabresi.

Art. 11

Informazione e supporto.

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale scelto tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è determinato il contingente di personale ⁽⁸⁾.

3. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento e la relativa dotazione organica sono disciplinati dal regolamento interno.

4. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della Calabria, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge, ovvero i segretari comunali/dirigenti con comprovata esperienza nel comparto delle autonomie locali, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge. Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza ⁽⁹⁾.

(8) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli Enti locali.».

(9) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera g), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della Calabria, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero i segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza.».

Art. 12

Rimborso spese ⁽¹⁰⁾.

1. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni eventualmente istituite è corrisposto il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del municipio e della provincia) e la sede di svolgimento delle sedute ⁽¹¹⁾.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 1° ottobre 2012, n. 41, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Gettone di presenza. 1. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni eventualmente istituite è corrisposto un gettone di presenza nella

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

misura di € 100,00 (cento), oltre il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del municipio, della provincia o della comunità montana) e la sede di svolgimento delle sedute.

2. L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre indennità percepite dai componenti.».

(11) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1 della medesima legge*).

Art. 13

Seduta congiunta.

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Calabria.

Capo III - Competenze del Consiglio delle Autonomie locali

Art. 14

Competenze.

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono:

- alla determinazione o modificazione delle competenze degli Enti locali;
- al riparto di competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra Enti locali;
- alla istituzione di enti e agenzie regionali;
- al conferimento o alla delega di funzioni e delle relative risorse;
- alle modificazioni territoriali;
- alla proposta di bilancio regionale;
- alle proposte relative ad atti di programmazione generale;
- alle modifiche statutarie;
- alle modifiche della presente legge;

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

- alla delegificazione e semplificazione amministrativa;

- ad ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali e su quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

4. La consultazione della generalità degli Enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere, può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli Enti locali.

5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli Enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli Enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli Enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 15

Termini.

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 14, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

Art. 16

Esito delle pronunce.

1. Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificatamente formulate e la

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

Commissione competente non si adegui, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. Nel caso in cui la Commissione consiliare competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 17

Raccordo con la Giunta regionale.

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto d), dello Statuto regionale, il raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale si concretizza in ordine a:

a) atti generali di programmazione regionale sotto forma di linee-guida, atti di indirizzo, esercizio del potere sostitutivo, deliberazioni di competenza della Giunta che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali;

b) atti di competenza della Giunta conseguenti ad un mandato del Consiglio regionale in attuazione o completamento di disposizioni legislative e che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri al Consiglio delle Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.

5. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle Autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, con motivazione espressa.

Art. 18

Intese.

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa negli organi di raccordo Regione-Enti locali.
 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali espressione degli Enti locali.
 3. L'assenso dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali è espresso di regola all'unanimità; ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
 4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti il Consiglio, i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni il Consiglio delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.
 5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio delle Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
-
-

Capo IV - Norme finali

Art. 19

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 40.000.00, si farà fronte per l'anno 2012 facendo ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 14 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale ⁽¹²⁾.
 2. Per gli esercizi finanziari successivi, la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale.
-

(12) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 1° ottobre 2012, n. 41, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in € 400.000,00 gravano sui fondi del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2007.».

Art. 20

Abrogazione.

Normativa regionale
L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

1. Il capo II - Conferenza Regione-Autonomie locali (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, è abrogato.

Art. 20-bis
Disposizioni finali ⁽¹³⁾.

1. Qualora al termine dell'espletamento delle procedure di elezione, esaurito il procedimento di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge, i seggi da attribuire restino in tutto o in parte non assegnati, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto e, ove presenti, dai candidati eletti, con la partecipazione dei rappresentanti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI e degli Istituti regionali di cui all'*articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15* e s.m. e i.

2. Il Presidente del Consiglio regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri di diritto e dei candidati eletti e provvede a convocare la prima seduta.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, al funzionamento dell'organo nella composizione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni permanenti.

(13) Articolo aggiunto dall'*art. 4, L.R. 1° ottobre 2012, n. 41*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5* della stessa legge).

Art. 21
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

REGIONE ABRUZZO

L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Publicata nel B.U. Abruzzo 21 dicembre 2007, n. 70.

Art. 1
Istituzione e finalità.

1. La presente legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, successivamente denominato CAL, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo ⁽²⁾.
2. Il Consiglio delle Autonomie garantisce la partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di loro interesse e verifica l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

Art. 2
Composizione.

1. Il CAL è composto di venti membri.
2. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.
3. Fanno parte altresì del CAL i rappresentanti degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo, con le modalità di cui all'art. 3.
4. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del CAL, nonché i Presidenti dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI) dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCCEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie) ⁽³⁾.

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

Art. 3

Nomina dei componenti di diritto ed elezione dei membri elettivi.

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale con il decreto di cui all'art. 5.
 2. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, sono eletti dai Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di Provincia, riuniti nei collegi elettorali, nel numero di rappresentanti per ciascun collegio indicati al comma 3.
 3. I collegi elettorali sono:
 - a) il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;
 - b) il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;
 - c) il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;
 - d) il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi.
 4. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale a partire dai trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'organo e non oltre i trenta giorni successivi, e si svolgono entro i novanta giorni successivi alla indizione presso la sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale ⁽⁴⁾.
 5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità e i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature. Nel decreto d'indizione delle elezioni possono essere individuate più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione e il Sindaco più giovane di età che assume le funzioni di Presidente del collegio elettorale; l'organizzazione dello svolgimento delle assemblee elettorali è posta in capo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ⁽⁵⁾.
 6. Le candidature sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dal decreto di indizione di cui al comma 4, corredate da almeno 30 firme di aventi diritto al voto di cui al comma 2.
 7. Le elezioni sono valide con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.
-

Normativa comparata - Regione Abruzzo

L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 13 gennaio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalle elezioni regionali, e si svolgono entro i successivi sessanta giorni presso la sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale.».

(5) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

Art. 4*Diritto di voto.*

1. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.
3. Del procedimento elettorale è redatto verbale, successivamente depositato in originale presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5*Nomina e insediamento.*

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 nonché dei risultati delle elezioni di cui all'art. 3, con proprio decreto, nomina i componenti il CAL. Il decreto è comunicato al Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL.
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del CAL il quale presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento del CAL, di cui all'art. 8.

Art. 6*Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga ⁽⁶⁾.*

1. Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.
2. I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano in carica fino alla seduta di insediamento.

Normativa comparata - Regione Abruzzo

L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.

4-bis. Qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all'articolo 5 ⁽⁷⁾.

5. Fino alla reintegra dei componenti elettivi, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 ⁽⁸⁾.

(6) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 2, L.R. 13 gennaio 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6* della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «*Art. 6. Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga. 1. Il CAL rimane in carica per la durata del Consiglio regionale.*»

2. I componenti del CAL sono rinnovati all'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità di cui all'*art. 3, comma 4*, e restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del collegio per il quale si è verificata la vacanza.».

(7) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 23 luglio 2012, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge).

(8) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 23 luglio 2012, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge) e poi modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 giugno 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «*5. Qualora non sia possibile procedere alla surroga di cui al comma 4, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 11.*».

Art. 7

Delega.

1. I componenti del CAL, di cui all'*art. 2*, possono in via generale o di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti.

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

2. [È esclusa la possibilità di delega per le sedute dedicate all'esame degli atti indicati dall'art. 72, comma 2, dello Statuto] ⁽⁹⁾.

(9) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 giugno 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 8
Organizzazione e funzionamento.

1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale ⁽¹⁰⁾.

1-bis Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla presente legge ⁽¹¹⁾.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere le consultazioni delle generalità degli enti locali, sono disciplinate dal regolamento interno approvato dal CAL a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 71, comma 3, dello Statuto regionale ⁽¹²⁾.

3. La proposta di Regolamento, prima dell'approvazione, è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.

4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici ⁽¹³⁾.

4-bis. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in vigore del presente comma, di un'unità di personale di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio regionale di pari unità ⁽¹⁴⁾.

4-ter. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012-2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale ⁽¹⁵⁾.

4-quater. Con il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie ⁽¹⁶⁾.

4-quinquies. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio ⁽¹⁷⁾.

Normativa comparata - Regione Abruzzo

L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(10) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario.».

(11) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 giugno 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge) e dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 giugno 2013, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, mettendo a disposizione la sede di riunione, gli uffici e una dotazione organica di personale definita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sentito l'Ufficio di Presidenza del CAL. A tal fine, l'eventuale aumento della dotazione organica del Consiglio regionale, è disposta, d'intesa con la Giunta, con contestuale riduzione della dotazione organica della Giunta stessa.».

(14) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

(15) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

(16) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

(17) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

Art. 8-bis*Modalità di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza ⁽¹⁸⁾.*

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario.
2. Nella prima seduta assume la presidenza il componente più anziano di età; funge da segretario il più giovane di età.
3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
4. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
5. L'elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Normativa comparata - Regione Abruzzo

L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

6. L'elezione del Segretario avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il più anziano di età.

(18) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

Art. 9

Rimborso spese ⁽¹⁸⁾.

1. Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza.

(19) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 13 gennaio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Indennità di carica. 1. Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali.».

Art. 10

Attività consultiva ⁽²⁰⁾.

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;

b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;

c) sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3";

d) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

e) nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dello Statuto.

2. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12 ⁽²¹⁾.

3. Nei casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti ⁽²²⁾.

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 7, L.R. 23 luglio 2012, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Attività consultiva. 1. Il CAL esprime parere obbligatorio, su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale:

a) sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed enti locali;

b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari;

c) sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'*art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

d) in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali;

e) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali.

2. Ai fini della formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione, nonché della esecuzione ed attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea di cui alla *legge 4 febbraio 2005, n. 11: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*, il CAL, su richiesta degli organi regionali competenti, esprime parere obbligatorio nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell'*art. 4, comma 3 dello Statuto*.

3. Il CAL delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c) ed al comma 2.».

(21) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 giugno 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «2. Il CAL delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), ed e)».

(22) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 7 giugno 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «3. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.».

Art. 11
Iniziativa legislativa e attività propositiva ⁽²³⁾.

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

1. Il CAL, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 10:

a) esercita l'iniziativa legislativa in attuazione dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale;

b) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;

c) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;

d) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;

e) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;

f) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.

3. Il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) ⁽²³⁾.

4. Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. e), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.

(23) Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 23 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Iniziativa legislativa e attività propositiva. 1. In conformità allo Statuto, il CAL:

a) esercita l'iniziativa legislativa secondo le modalità previste dall'art. 31, comma 2 dello Statuto;

b) valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;

c) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;

d) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;

e) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;

f) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

g) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall'art. 127, comma 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali;

h) nomina, in base ai principi stabiliti dalla *legge n. 131/2003*, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere b), d), e), f) ed h), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.

3. Il CAL delibera a maggioranza assoluta nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) ed e) e con la maggioranza dei due terzi dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui alle lettere d) e g).

4. Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lettera f), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.».

(24) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 giugno 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il CAL delibera a maggioranza assoluta nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e d) e con la maggioranza dei due terzi dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui alle lettere c) ed f).».

Art. 12

Procedure per l'acquisizione del parere ⁽²⁵⁾.

1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.

2. Il parere di cui al comma 2 dell'articolo 10 è richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale ⁽²⁶⁾.

3. Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.

4. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell'articolo 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell'articolo 10.

5. Il Regolamento del Consiglio regionale e l'atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 4.

6. Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.

7. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto, o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 23 luglio 2012, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Procedure per l'acquisizione del parere. 1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio regionale che, secondo le disposizioni del proprio regolamento e con atto del proprio Ufficio di Presidenza, lo richiede.

2. Le richieste di parere avanzate dalla Giunta regionale sono presentate da questa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede a trasmetterle al CAL.

3. Il CAL esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1 dell'*art. 10* ed entro 10 giorni nei casi di cui al comma 2 dell'*art. 10*. Il parere è redatto per iscritto e sulla base di una documentata attività istruttoria allegata alla deliberazione del CAL.

4. Il Regolamento del Consiglio regionale prevede la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 3.

5. Decorso il termine stabilito, senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.

6. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

(26) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 7 giugno 2013, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

Art. 13
Concertazione.

1. Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune.

2. Ai tavoli di concertazione di cui al comma 1 partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l'Assessore competente in materia, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, della AICCRE e della Legautonomie.

3. In relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche.

4. Qualora le intese o gli accordi di cui al comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall'insediamento del tavolo di concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.

Normativa comparata - Regione Abruzzo
L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 14

Norma transitoria.

1. In fase di prima applicazione il Presidente del Consiglio regionale indice le elezioni per l'elezione del CAL entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Abrogazione della L.R. 18 aprile 1996, n. 21.

1. La L.R. n. 21/1996: "Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali" è abrogata.

2. La Conferenza permanente Regione-Enti locali continua la propria attività sino all'insediamento del CAL ⁽²⁷⁾.

(27) Ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 5 maggio 2010, n. 15, restano ferme le disposizioni di cui al presente comma.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l'istituzione della relativa UPB ⁽²⁸⁾.

(28) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 agosto 2009, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Norma finanziaria. 1. La presente legge non comporta oneri finanziari per l'esercizio in corso.

2. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente mediante legge di bilancio.».

Art. 17

Entrata in vigore.

Normativa comparata - Regione Abruzzo

L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

REGIONE CAMPANIA

L.R. 15 marzo 2011, n. 4. (Art. 1, cc. 50-74)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).

Publicata nel B.U. Campania 16 marzo 2011, n. 18.

Art. 1

(...)

50. In attuazione dell'*articolo 123 della Costituzione* e degli *articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania*, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Campania, di seguito denominato CAL.

51. Il CAL è composto da quaranta membri. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo. Sono componenti elettivi:

- a) un consigliere provinciale;
- b) dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
- c) diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti.

52. Nel rispetto dei principi di cui all'*articolo 22, comma 3, dello Statuto*, alla scadenza del CAL e prima del suo rinnovo, la ripartizione di cui alle lettere b) e c) del comma 51 è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche che risultano dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT.

53. Il componente di cui al comma 51, lettera a), è eletto in collegio unico regionale sulla base di candidature contrapposte. I componenti di cui al comma 51, lettere b) e c), sono eletti in collegi provinciali con sistema proporzionale di liste concorrenti per ciascuna classe demografica. La ripartizione dei seggi tra collegi provinciali assicura l'assegnazione di almeno un seggio a ciascun collegio di entrambe le classi demografiche.

54. Sono elettori e sono eleggibili i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni della Campania, ad eccezione dei sindaci delle città capoluogo.

55. Le elezioni di cui al comma 53 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

56. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi nel rispetto dei principi statutari.

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 15 marzo 2011, n. 4. (Art. 1, cc. 50-74)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).

57. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

58. Con regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni e le altre disposizioni di attuazione della presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione delle candidature per il collegio regionale e di presentazione e formazione delle liste provinciali, il numero minimo e massimo di candidati per ogni lista e le modalità di proclamazione degli eletti ⁽⁶⁷⁾.

59. È proclamato eletto il consigliere provinciale che abbia riportato il maggior numero di voti validi.

60. L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista provinciale avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei resti più alti.

61. Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista provinciale, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di prevalenza:

- a) l'appartenenza al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
- b) la minore anzianità anagrafica.

62. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle elezioni di cui ai commi da 53 a 61, nomina con proprio decreto i componenti del CAL. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale che ne convoca la seduta di insediamento.

63. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 70.

64. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell'ente locale di appartenenza.

65. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente cessato o dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Qualora trattasi del componente elettivo di cui al comma 51, lettera a), è indetta un'elezione suppletiva.

66. I componenti di diritto di cui al comma 51 possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.

67. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

Normativa comparata - Regione Campania

L.R. 15 marzo 2011, n. 4. (Art. 1, cc. 50-74)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania
(Legge finanziaria regionale 2011).

68. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale che ne assicura il funzionamento fornendone i locali e le risorse strumentali.

69. Il CAL, nella sua prima seduta, con le modalità di cui all'*articolo 22, comma 4, dello Statuto*, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il vice-presidente.

70. Il regolamento del CAL disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori.

71. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa legislativa e, per quanto non disciplinato direttamente dallo Statuto, le norme di procedura per la trasmissione e l'acquisizione dei pareri e per l'esercizio delle altre funzioni del CAL.

72. Al Presidente, al vice presidente e agli altri componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali.

73. Dalla data di insediamento del CAL è soppressa la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania ed è abrogata la *legge regionale 28 novembre 1996, n. 26*(Istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni attribuiti alla Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.

74. Per l'attuazione dei commi da 50 a 73, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito dell'UPB del Consiglio regionale è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie Locali", con stanziamento di euro 50.000,00. Alla copertura si provvede mediante stanziamento di pari importo sul capitolo 6.23.48 del bilancio.

(...)

(67) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 24 novembre 2011, n. 8*.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 9 ottobre 2009, n. 13.

Istituzione del consiglio delle autonomie locali.

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 173.

Vedi, anche, l'art. 84, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7.

Art. 1

Oggetto.

1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dello Statuto, ne disciplina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento, nonché le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2

Composizione ⁽¹⁾.

1. Il CAL è così composto:
 - a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
 - b) i Presidenti delle Province;
 - c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - d) 18 Sindaci designati con le modalità indicate nel comma 2.
2. La Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera c), della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l'Assemblea dei Sindaci di cui al medesimo articolo 1, comma 54, lettera c), designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 9 ottobre 2009, n. 13.
Istituzione del consiglio delle autonomie locali.

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti.

(3) Articolo dapprima modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 24 maggio 2012, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della stessa legge*) e poi così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 luglio 2015, n. 13*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Composizione. 1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.

2. Sono componenti di diritto:

a) i presidenti delle Province;

b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2* (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all'articolo 3.

4. Il CAL ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.».

Art. 3

Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti⁽⁹⁾.

[1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.

2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. È presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegato, che nomina due sindaci in veste di scrutatori.

4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto è valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell'elettore.

5. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non è compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all'articolo 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 9 ottobre 2009, n. 13.
Istituzione del consiglio delle autonomie locali.

candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Quindi trasmette gli atti dell'assemblea al Presidente della Regione.

6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria.

7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell'assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni.

8. La seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente].

(4) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 4, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento ⁽⁵⁾.

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.

2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere delegato alla partecipazione alle sedute del CAL.

(5) Articolo dapprima modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 21 novembre 2013, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge), dall'art. 1, comma 2, L.R. 24

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 9 ottobre 2009, n. 13.
Istituzione del consiglio delle autonomie locali.

maggio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 13, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Organizzazione.1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.

2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell'Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l'intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti dal regolamento dell'Assemblea legislativa.

4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del CAL e delle commissioni.».

Art. 5

Durata in carica ⁽⁶⁾.

1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.

2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.

(6) Articolo dapprima modificato dall'*art. 1, commi 3, 4 e 5, L.R. 24 maggio 2012, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 13, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Durata in carica. 1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL.

2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della Regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l'organo opera validamente composto dai

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 9 ottobre 2009, n. 13.
Istituzione del consiglio delle autonomie locali.

restanti componenti in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elettivi indicate dall'articolo 2, comma 3.

4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.

5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.

6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia.

7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.».

Art. 6

Pareri.

1. Il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa nei casi previsti dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell'Assemblea stessa, nonché alla Giunta regionale su richiesta di questa.

Art. 7

Riunioni congiunte degli organi.

1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è presentato all'Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l'Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea.

2. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione e dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa, che possono intervenire.

Art. 8

Altre attività.

1. Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 9 ottobre 2009, n. 13.
Istituzione del consiglio delle autonomie locali.

2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalità e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.

Art. 9

Struttura operativa.

1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione.
 2. Su proposta del Presidente del CAL, la Regione, mediante convenzione, può definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell'organo.
 3. È istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell'attività dell'organo.
-
-

Art. 10

Norma transitoria ^o.

- [1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta. Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3.
3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto è approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come prevista dall'articolo 2.
5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4, relativi al Comitato di presidenza e alle commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.
6. Al funzionamento dell'organo si applicano in quanto compatibili gli *articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.*

Normativa comparata - Regione Emilia-Romagna
L.R. 9 ottobre 2009, n. 13.
Istituzione del consiglio delle autonomie locali.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione].

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

(7) Articolo abrogato dall'*art. 13, comma 4, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.*

REGIONE LAZIO

L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Publicata nel B.U. Lazio 10 marzo 2007, n. 7.

Art. 1

Il Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonchè di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire:

a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza;

b) l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.

Art. 2

Composizione del CAL.

1. Il CAL è composto da quaranta membri.

2. Sono componenti di diritto del CAL:

a) il Sindaco di Roma;

b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c) i presidenti delle province.

3. Sono componenti elettivi del CAL:

a) diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale, di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità.

4. Sono, altresì, componenti del CAL:

a) cinque consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali;

b) i presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e il presidente dell'AICCRE - Lazio ⁽²⁾.

5. Alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto:

a) l'assessore competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;

b) il presidente ed i vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;

c) i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio;

d) due rappresentanti delle università del Lazio, nominati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL);

e) il presidente dell'Associazione regionale università agrarie del Lazio;

f) il presidente ed i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione;

g) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione;

h) tre rappresentanti delle Unioni dei Comuni, appartenenti a province diverse, indicati dalle organizzazioni delle autonomie.

6. Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice presidenti.

7. Il CAL promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e, almeno una volta l'anno, convoca l'assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio.

7-bis. [Il Presidente del CAL e i vice presidenti si avvalgono di una struttura di diretta collaborazione analoga a quelle di cui all'*articolo 37, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6* (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)] ⁽³⁾.

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

8. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vice sindaco o il vice presidente dei rispettivi enti.

9. La disciplina del procedimento di elezione dei componenti di cui al comma 3 è stabilita, secondo criteri di garanzia del pluralismo politico e della rappresentanza di tutti i territori provinciali della Regione, negli articoli 3 e 4 della presente legge. Tale disciplina promuove, altresì, in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

10. Le designazioni dei componenti del CAL di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale stesso.

(2) Lettera così modificata dall'*art. 28, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31*.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 21, lettera a), L.R. 11 agosto 2009, n. 22*, poi abrogato dall'*art. 14, comma 7, lettera d), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 38* della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 8 del suddetto art. 14.

Art. 3

Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia.

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all'uopo convocati.

2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

3. L'assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

4. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia del Lazio. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere fino a due preferenze.

5. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

6. Le elezioni di cui al comma 1 sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL

⁽⁴⁾.

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

7. Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali, sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.

8. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) è eletto il candidato più giovane di età.

9. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

(4) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 20 giugno 2012, n. 19*.

Art. 4

Elezione dei rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago.

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), sono eletti, con voto diretto, libero e segreto, da un'assemblea costituita dai presidenti delle comunità montane e di arcipelago, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. Le modalità di svolgimento dell'elezione sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL ⁽⁵⁾.

2. Le candidature sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale ⁽⁶⁾.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) è eletto il candidato appartenente al territorio provinciale non rappresentato dai candidati eletti;

c) è eletto il candidato più giovane di età.

5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

(5) Vedi, al riguardo, il D.P.C.R. 18 dicembre 2007, n. 120 e la *Delib.C.R. 20 giugno 2012, n. 19*.

(6) Vedi, al riguardo, il D.P.C.R. 18 dicembre 2007, n. 120.

Art. 5

Costituzione ed insediamento del CAL.

1. Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell'organo.

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la seduta di insediamento del CAL, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 66, comma 7, dello Statuto.

3. Nella seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge tra i suoi componenti i membri dell'Ufficio di presidenza costituito dal Presidente, da due vice presidenti e da tre consiglieri segretari. Il Presidente del CAL è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto, con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne, nonchè la rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia, delle province e delle comunità montane e di arcipelago.

Art. 6

Funzionamento del CAL.

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni degli enti locali, sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità più celeri per l'articolazione degli atti, per l'espressione delle rispettive posizioni tra i componenti del CAL e tra tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del CAL.

4. Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti.

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

5. Per l'espressione dei pareri obbligatori, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3.
 6. L'ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.
 7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'*articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6* (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL.
-
-

Art. 7

Rapporto annuale sulla sussidiarietà amministrativa.

1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 dello Statuto da parte della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali.
 2. Il CAL riferisce al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate sull'attività amministrativa regionale in ordine al mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.
 3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il CAL si avvale di un apposito ufficio costituito nell'ambito della struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 6, comma 7.
-
-

Art. 8

Durata in carica dei componenti del CAL, decadenza e sostituzione di singoli componenti.

1. Il CAL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del rinnovato organo.
2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all'organo.

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

3. I componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, sono sostituiti dai candidati appartenenti alla propria categoria che seguono in graduatoria. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte dei componenti di diritto di cui all'articolo 2, comma 2, subentra, nel CAL, il vice sindaco o il vice presidente. Per i componenti di diritto di cui all'articolo 2, comma 2, nel caso di scioglimento dell'amministrazione, quest'ultima è rappresentata nel CAL dal commissario o da un sub commissario appositamente delegato ⁽⁷⁾.

(7) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 38* della stessa legge).

Art. 9

Indennità del Presidente del CAL e gettoni di presenza.

1. Al Presidente del CAL e ai componenti dell'Ufficio di presidenza, di cui all'articolo 5, comma 3, spetta una indennità pari al 40 per cento dell'indennità di funzione percepita dagli omologhi membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del Consiglio medesimo, in misura pari a quello previsto per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione ⁽⁸⁾.
3. Ai componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del CAL.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 21, lettera b), L.R. 11 agosto 2009, n. 22* (come corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 settembre 2009, n. 34). Il testo originario era così formulato: «2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, fino ad un massimo di dieci all'anno, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione.».

Art. 10

Iniziativa legislativa e attività propositiva.

1. Il CAL esercita, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, l'iniziativa delle leggi regionali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative, in materia di revisione dello Statuto regionale, conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione.
2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte.

4. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull'interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 68 dello Statuto.

5. Il CAL può, anche autonomamente, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, dello Statuto, formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali.

Art. 11

Attività consultiva.

1. Annualmente il Presidente della Regione illustra al CAL le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso dell'anno. Il Consiglio può invitare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su azioni, progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali.

2. Il CAL:

a) esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione;

b) esprime parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle proposte di legge di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali;

c) esprime pareri facoltativi su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale, nonché a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al CAL i progetti di cui al comma 2, lettere a) e b). Il CAL esprime i pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento dei

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

progetti. Entro tale termine, il CAL può richiedere al Presidente del Consiglio regionale l'assegnazione di un ulteriore termine, non superiore ad altri quindici giorni, e può richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole.

4. Qualora il CAL, per le proposte di legge di cui al comma 2, lettera b), abbia espresso un parere negativo o abbia avanzato proposte emendative, il Consiglio regionale può procedere all'approvazione della proposta, senza accogliere le proposte emendative del CAL, con la maggioranza assoluta dei componenti.

5. I pareri espressi ai sensi del comma 2 sono illustrati alle commissioni consiliari competenti da un relatore nominato di volta in volta dal Presidente del CAL.

Art. 12

Attività di concertazione.

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta da un numero massimo di undici membri, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, elegge, al proprio interno, un Presidente. ⁽⁹⁾

1-bis. La delegazione è convocata dal Presidente della Regione su richiesta dall'Assessore regionale delegato o su richiesta motivata del Presidente della delegazione. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 71, L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 150, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta dal Presidente del CAL e da un numero massimo di dieci membri, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato anche su richiesta motivata del Presidente del CAL. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.».

(10) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 72, L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 150, della medesima legge*).

Art. 13

Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 14

Disposizioni transitorie.

1. In fase di prima attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
 2. Le modalità di svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4 sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto con il quale il Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con le organizzazioni rappresentative degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), convoca le stesse.
 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione di cui al comma 2, sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio regionale le liste di cui all'articolo 3, comma 1, le candidature di cui all'articolo 4 e le designazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).
 4. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Presidente del Consiglio regionale non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione delle candidature. La seduta di insediamento del CAL è fissata entro i successivi venti giorni, previa costituzione dell'organo ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, la Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), continua a svolgere la propria attività fino all'insediamento del CAL.
-
-

Art. 15

Disposizione finale.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il Consiglio regionale provvedono, rispettivamente, all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 6, comma 7, e all'adeguamento del regolamento dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.
-
-

Normativa comparata - Regione Lazio
L.R. 26 febbraio 2007, n. 1.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 16

Abrogazione.

1. Dalla data di insediamento del CAL è abrogato l'*articolo 20 della L.R. n. 14/1999* relativo all'istituzione della Conferenza permanente Regione-autonomie locali. I compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.

Art. 17

Disposizione finanziaria.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, nell'ambito dell'UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali", con lo stanziamento di 80 mila euro. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T21501 del Bilancio 2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

Publicata nel B.U. Lombardia 26 ottobre 2009, n. 43, suppl. ord. n. 1.

Art. 1

Oggetto.

1. In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione e dell'articolo 54 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, di seguito denominato CAL, quale organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde.

Art. 2

Costituzione e composizione del CAL.

1. Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di costituzione del CAL.

2. Il CAL è composto da:

a) i presidenti di ogni provincia;

b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c) un presidente di comunità montana;

d) un presidente di unione di comuni;

e) i presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) e dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE Lombardia);

f) dodici sindaci di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti ⁽²⁾;

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

g) tre sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti ⁽³⁾.

3. La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da:

a) due rappresentanti del mondo delle università, eletti dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;

b) un rappresentante di centro di ricerca o di comunità tecnico-scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;

c) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'*articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22* (Il mercato del lavoro in Lombardia);

d) il presidente di Unioncamere Lombardia;

e) cinque presidenti di Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), designati da Unioncamere Lombardia;

f) due rappresentanti espressi dal tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3* (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario);

g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.

4. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale.

5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'ufficio di presidenza del CAL provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro quindici giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e g) sono utilizzate rispettivamente le graduatorie di cui agli articoli 3 e 4.

(2) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 2, lettera a), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7*.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 2, lettera a), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7*.

Art. 3

Elezione dei presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni.

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

1. Il componente del CAL di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), è eletto dai presidenti delle comunità montane riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui all'*articolo 14, comma 4, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19* (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Ogni presidente può esprimere una sola preferenza.
 2. Il componente del CAL di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è eletto in base alle preferenze espresse dall'assemblea dei presidenti delle unioni di comuni, appositamente convocata da ANCI Lombardia. Ogni presidente può esprimere una sola preferenza. ANCI sovrintende alle operazioni elettorali, assicurandone lo svolgimento secondo modalità idonee a garantire la segretezza della consultazione.
 3. I nominativi degli eletti sono immediatamente comunicati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, unitamente alle graduatorie dei non eletti da utilizzare per le eventuali surrogazioni.
-
-

Art. 4*Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL.*

1. I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti su liste plurinominali che garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi, in base alle preferenze espresse rispettivamente dall'assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti e dall'assemblea dei sindaci con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti, appositamente convocate da ANCI Lombardia, che sovrintende alle operazioni elettorali con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza, nell'ambito di liste concorrenti di candidati ⁽⁴⁾.
-

(4) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 2, lettera a), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7*.

Art. 5*Organi del CAL.*

1. Sono organi del CAL il presidente, l'ufficio di presidenza e l'assemblea.
 2. L'assemblea del CAL è composta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui all'articolo 2, comma 3.
-

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

Art. 6

Presidente del CAL.

1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), è eletto dall'assemblea di cui all'articolo 2, comma 2, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento, convocata dal componente più anziano di età.
 2. Fino alla elezione del presidente del CAL il componente più anziano di età presiede l'assemblea. Ciascuna candidatura alla presidenza deve essere presentata da almeno dieci componenti del CAL. Tre membri del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di presidente, costituiscono l'ufficio elettorale. La votazione per il presidente avviene a scrutinio segreto. L'ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell'eletto spetta al presidente provvisorio.
 3. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è ammesso al ballottaggio o risulta eletto il più anziano d'età.
 4. In caso di decadenza o dimissioni del presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. La seduta per l'elezione del nuovo presidente è convocata e presieduta dal vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d'età.
 5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina gli adempimenti formali previsti dal presente articolo.
-

Art. 7

Ufficio di Presidenza del CAL.

1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del presidente, è costituito l'ufficio di presidenza del CAL.
2. L'ufficio di presidenza, eletto dall'assemblea di cui all'articolo 5, comma 2, in un'unica seduta, è composto da sette componenti, incluso il presidente del CAL. È garantita la tendenziale rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge e, in applicazione dell'articolo 11, comma 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, di entrambi i generi.
3. L'ufficio di presidenza elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

4. L'ufficio di presidenza è integrato da due rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 3, per l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere di cui all'articolo 54, comma 8, dello Statuto. I rappresentanti sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 ed eletti dall'assemblea nel corso della seduta di cui al comma 2.

5. L'ufficio di presidenza svolge l'attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL avvalendosi della struttura di supporto di cui all'articolo 8, disciplina l'organizzazione dei lavori del CAL e formula le proposte di parere di competenza del CAL.

Art. 8

Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL.

1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse strumentali.
 2. La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell'ufficio di presidenza del CAL.
 3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
 4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili ad un componente dell'organo esecutivo dell'ente o della associazione di provenienza del delegante. La delega è obbligatoria per i componenti che fanno già parte, ad altro titolo, del CAL.
 5. Il componente del CAL decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'assemblea o dell'ufficio di presidenza, se membro di quest'ultimo.
 6. Il comma 5 non si applica qualora alle sedute abbiano presenziato i delegati dei componenti assenti.
 7. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.
-

Art. 9

Regolamento interno del CAL.

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

1. L'organizzazione e il funzionamento del CAL e della relativa articolazione interna sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente legge, dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 10

Funzioni del CAL.

1. Il CAL:

a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto;

b) ai sensi dell'articolo 54, comma 5, dello Statuto su richiesta dell'ufficio di Presidenza del CAL al Presidente del Consiglio, può altresì esprimere pareri, sui Regolamenti attuativi o esecutivi delle leggi sulle quali il CAL è chiamato ad esprimere parere obbligatorio, nei tempi previsti per l'espressione del parere delle commissioni consiliari; il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta il parere del CAL congiuntamente a quello della commissione consiliare;

c) può segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato;

d) esercita l'iniziativa legislativa relativamente al conferimento in via generale delle funzioni amministrative agli enti locali;

e) elegge un componente della commissione garante dello Statuto, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, dello Statuto;

f) può richiedere alla commissione di cui alla lettera e) il parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge di cui alle lettere a) e d), ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CAL.

3. Il parere negativo del CAL è assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con decisione motivata.

4. Qualora il CAL non si esprima entro i termini previsti dall'articolo 11, si producono gli effetti di cui all'articolo 54, comma 3, dello Statuto.

5. Il CAL può, altresì, esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame.

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

Art. 11

Esercizio delle funzioni.

1. Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro nel corso dell'anno; si riunisce almeno due volte all'anno in composizione integrata, nella sessione di lavoro di cui all'articolo 54, comma 9, dello Statuto.
 2. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all'esame del bilancio di previsione. Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il 30 novembre.
 3. Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i consiglieri relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o suo delegato.
 4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l'approvazione degli atti sottoposti all'esame del CAL.
 5. In caso di parità di voti in assemblea, prevale il voto del presidente del CAL.
-
-

Art. 12

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CAL, di cui all'articolo 8, comma 1, e limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, di cui all'articolo 8, comma 3, si provvede con le risorse annualmente stanziare all'UPB 7.1.0.1.169 (Funzionamento Consiglio regionale).
-
-

Art. 13

Abrogazioni.

1. Dall'emanazione del decreto di scioglimento di cui all'articolo 14, comma 4, sono abrogati:
 - a) i commi dal 16 al 29 dell'articolo 1, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 –

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*);

b) le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'*articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26* (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale).

Art. 14

Disposizioni finali.

1. In sede di prima attuazione della presente legge il CAL è costituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, a seguito delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di primo insediamento del CAL, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali alla Conferenza delle autonomie, di cui alla *L.R. n. 1/2000*, si intende fatto, in quanto compatibile con lo Statuto e la presente legge, al CAL.

3. La Conferenza delle autonomie, di cui alla *L.R. n. 1/2000*, esercita le sue funzioni fino al decreto di scioglimento di cui al comma 4.

4. Alla data fissata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la convocazione della seduta di insediamento del CAL, il Presidente della Regione dispone con decreto la cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della Conferenza costituita ai sensi dell'*articolo 1, comma 25, della L.R. n. 1/2000* ⁽⁵⁾.

(5) Con *D.P.Reg. 21 gennaio 2011, n. 402* è stata disposta, a far data dal 21 gennaio 2011, la cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della conferenza regionale delle autonomie, come previsto dal presente comma.

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

1. Alla *legge regionale 27 giugno 2008, n. 19* (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:

Normativa comparata - Regione Lombardia

L.R. 23 ottobre 2009, n. 22.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia.

«**6-bis.** Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) della L.R. n. 25/2007, si applica, per gli anni 2009-2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane)».

«**6-ter.** Il comma 6-bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b).».

Art. 16

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

REGIONE MARCHE

L.R. 10 aprile 2007, n. 4.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Publicata nel B.U. Marche 19 aprile 2007, n. 37.

Capo I - Costituzione del Consiglio delle autonomie locali

Art. 1

Composizione.

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di consultazione, concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:

- a) dai Presidenti delle Province;
- b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
- c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) da tre Presidenti di Unione montana in rappresentanza delle Unioni montane ⁽²⁾.

2. Nella composizione del Consiglio delle autonomie locali sono garantiti il pluralismo politico istituzionale, l'equilibrata rappresentanza della popolazione, dei territori e di entrambi i generi ⁽³⁾.

3. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 8*. Il testo precedente era così formulato: «1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:

- a) dai Presidenti delle Province;
- b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
- c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) da tre Presidenti di Comunità montana in rappresentanza delle Comunità montane.».

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 9 marzo 2015, n. 8*.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 2

Elezione dei rappresentanti dei Comuni.

1. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni di ciascuna provincia convocate e presiedute dai Presidenti delle Province. Alle Assemblee partecipano senza diritto di voto i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti delle Unioni montane dell'ambito provinciale ⁽⁴⁾.
2. Il numero dei Sindaci da eleggere da parte di ciascuna Assemblea è determinato dal Presidente del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.
3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì a ripartire i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale tra i Comuni con popolazione superiore e i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza della popolazione residente e del numero dei Comuni appartenenti a ciascuna classe demografica. Ove i seggi da ripartire siano più di uno, va comunque assicurata la rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore e dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
4. All'elezione dei rappresentanti dei Comuni di ciascuna classe demografica partecipano esclusivamente i Sindaci dei Comuni appartenenti alla classe stessa con voto limitato ad uno ove i rappresentanti da eleggere siano due, e con voto limitato ai 2/3 con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito ugual numero di voti si procede al ballottaggio.
5. Le Assemblee dei Sindaci su proposta dei rispettivi Presidenti individuano le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte a conseguire il rispetto dei principi indicati al comma 2 dell'articolo 1, anche nei casi in cui i rappresentanti da eleggere in ambito provinciale non siano superiori a due.
6. I Presidenti in particolare individuano specifiche modalità di elezione volte a garantire, ove i seggi da attribuire ai sensi del comma 4 siano più di uno, che siano comunque eletti, nel rispetto del pluralismo politico, candidati di sesso diverso.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 8.

Art. 3

Elezione dei rappresentanti delle Unioni montane ⁽⁴⁾.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

1. I componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Unioni montane convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione montana con maggior popolazione residente quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente ⁽⁶⁾.

2. L'elezione dei componenti di cui al comma 1 è effettuata con voto limitato a due.

3. L'Assemblea di cui al comma 1, su proposta del proprio Presidente, individua le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte ad assicurare la rappresentanza di Unioni montane appartenenti ad almeno tre ambiti provinciali e il rispetto degli altri principi previsti dalla presente legge ⁽⁷⁾.

(5) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 8. Il testo precedente era così formulato: «Elezione dei rappresentanti delle Comunità montane.».

(6) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 9 marzo 2015, n. 8.

(7) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, L.R. 9 marzo 2015, n. 8.

Art. 4
Deleghe.

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali possono delegare a partecipare alle sedute del Consiglio medesimo:

a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere allo scopo designato ⁽⁸⁾;

b) nel caso dei Sindaci, i Vice Sindaci o i Presidenti dei rispettivi consigli comunali, ove presenti ⁽⁹⁾;

c) nel caso dei Presidenti di Unione montana, un Assessore allo scopo designato ⁽¹⁰⁾.

(8) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 8.

(9) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, L.R. 9 marzo 2015, n. 8.

(10) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 3, L.R. 9 marzo 2015, n. 8. Il testo precedente era così formulato: «c) nel caso dei Presidenti di Comunità montana, i Presidenti dei rispettivi consigli comunitari, ove presenti.».

Art. 5
Costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 2 e 3 il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, costituisce il Consiglio delle autonomie locali e convoca la seduta di insediamento dello stesso, da tenersi entro trenta giorni dall'ultima delle elezioni predette.
 2. Il Consiglio delle autonomie locali delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
-
-

Art. 6

Presidente e Vicepresidenti del Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio delle autonomie locali nella prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti con distinte votazioni a scrutinio segreto.
 2. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente hanno una durata di trenta mesi e sono conferiti a rappresentanti di diverse tipologie degli enti locali.
 3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Alla terza votazione risulta eletto Presidente il candidato o la candidata che ha ricevuto il maggior numero dei voti validi espressi e in caso di parità il più giovane di età.
 4. L'elezione di ciascun Vicepresidente ha luogo con due distinte votazioni a maggioranza dei voti validi espressi.
 5. Risultano eletti Vicepresidenti i candidati o le candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle rappresentate nelle elezioni già effettuate ai sensi dei commi 3 e 4, che ricevono il maggior numero di voti. Ove due o più candidati o candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle già rappresentate nelle precedenti elezioni ricevano un egual numero di voti, è eletto Vicepresidente il candidato o la candidata più giovane di età.
 6. In occasione del rinnovo delle cariche è previsto l'avvicendamento nelle rispettive funzioni, di rappresentanti di tipologie di enti locali diverse da quelle del precedente mandato.
 7. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali può stabilire una durata in carica e modalità di elezione del Presidente e dei Vicepresidenti diverse da quelle indicate, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge.
 8. Le funzioni del Presidente e dei Vicepresidenti sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.
-
-

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 7

Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali. Adozione delle deliberazioni ⁽¹¹⁾.

1. Le competenze, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e di adozione delle decisioni, sono stabilite, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, con regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti rispettivamente dei Comuni, delle Province e delle Unioni montane ⁽¹²⁾.
2. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali deve, in particolare, assicurare l'equo concorso dei rappresentanti delle diverse tipologie di enti locali indicate al comma 1 nell'organizzazione e nel funzionamento dell'organismo medesimo.
3. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.
4. Salvo quanto diversamente disposto dal proprio regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali, sono assunte con la maggioranza dei voti validi espressi, sempre che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti appartenenti ad una tipologia di ente locale di cui al comma 1 ⁽¹³⁾.
5. [Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 4, il Consiglio delle autonomie locali trasmette all'organo competente all'approvazione dell'atto un documento contenente le diverse posizioni emerse in seno alla seduta] ⁽¹⁴⁾.

(11) Rubrica così sostituita dall'*art. 5, comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 8*. Il testo precedente era così formulato: «Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali. Adozione dei pareri.».

(12) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 9 marzo 2015, n. 8*.

(13) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 9 marzo 2015, n. 8*.

(14) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 4, L.R. 9 marzo 2015, n. 8*.

Art. 8

Rinnovo del Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3, entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della Regione. A tal fine le Assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni e delle Unioni montane sono convocate non oltre sessanta giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni ⁽¹⁵⁾.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Il Presidente del Consiglio regionale può provvedere alla ricostituzione del Consiglio delle autonomie locali con la presenza dei quattro quinti dei componenti dell'organismo.

3. Fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio delle autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

(15) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 8.*

Art. 9
Decadenza.

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nelle ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica di Presidente di Provincia, di Presidente di Unione montana e di Sindaco ⁽¹⁶⁾.

2. Il Presidente del Consiglio regionale nei casi di cui al comma 1 provvede alla sostituzione.

3. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata con i successivi titolari alla carica medesima.

4. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata a seguito dell'espletamento delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine le Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti di Unioni montane sono convocate entro sessanta giorni dalla data di cessazione dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali ⁽¹⁷⁾.

5. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano comunque in carica sino alla loro sostituzione.

(16) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 8.*

(17) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 9 marzo 2015, n. 8.*

Art. 10
Interventi nelle sedute.

1. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Alle riunioni del Consiglio delle autonomie locali sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, i consiglieri regionali.

Art. 11
Funzioni.

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto regionale l'iniziativa delle leggi regionali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:

a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;

b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione;

c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai finanziamenti dell'Unione Europea.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:

a) accordi di programma-quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l'assetto e lo sviluppo territoriale locale;

b) regolamenti di interesse degli enti locali;

c) criteri di riparto delle risorse agli enti locali;

d) atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.

4. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere al Consiglio delle autonomie locali pareri anche su atti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio delle autonomie locali può altresì far pervenire alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proprie osservazioni in merito agli atti di competenza.

6. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio regionale concernente la propria attività e gli effetti prodotti dalle politiche regionali d'interesse degli enti locali.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

7. Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.

Art. 12

Procedimento.

1. Le proposte di cui all'articolo 11, comma 2, sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commissione consiliare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della Commissione consiliare medesima.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere ridotto dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce:

a) i termini e le modalità di valutazione dei pareri e delle osservazioni del Consiglio delle autonomie locali da parte della commissione consiliare competente;

b) le modalità di approvazione da parte del Consiglio regionale degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11;

c) le modalità di partecipazione e di intervento di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni e del Consiglio regionale;

d) le modalità di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.

6. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, difformi dal parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

7. Il parere sugli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è espresso nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti stessi da parte del Consiglio delle autonomie locali. Il termine suddetto può essere ridotto, per ragioni d'urgenza, dal Presidente della Giunta.

8. Copia degli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è trasmessa altresì al Consiglio regionale.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, la Giunta regionale può adottare l'atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13
Struttura.

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, assegnando allo stesso le necessarie risorse materiali e adeguata dotazione organica.

Capo II - Norme transitorie e finali

Art. 14
Prima elezione del Consiglio delle autonomie locali.

1. Fino alla elezione del Consiglio della Provincia di Fermo in luogo del Presidente della Provincia stessa, il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno nomina nel proprio seno un rappresentante designato dai consiglieri eletti nelle circoscrizioni elettorali comprese nel territorio della provincia di Fermo.

2. Il Sindaco del Comune di Fermo fa parte di diritto del Consiglio delle autonomie locali.

3. In sede di prima applicazione i seggi spettanti ai Comuni ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, sono ripartiti tra gli ambiti provinciali e all'interno degli ambiti stessi secondo quanto previsto nell'allegata tabella A.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Province, il Presidente della Unione montana con la maggior popolazione residente e il Presidente del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno, convocano le Assemblee indicate rispettivamente agli articoli 2, 3 e al comma 1 del presente articolo, per procedere all'elezione dei componenti nel Consiglio delle autonomie locali ⁽¹⁸⁾.

(18) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 8.*

Art. 15

Disposizioni transitorie per l'esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali.

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5:

a) la Commissione consiliare referente, ricevuto il parere del Consiglio delle autonomie locali, procede al suo esame ed approva definitivamente il testo dell'atto da sottoporre al Consiglio regionale. Copia di tale testo è trasmessa altresì al Consiglio delle autonomie locali. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è allegato al testo approvato dalla Commissione consiliare. Il relatore designato dalla Commissione illustra al Consiglio regionale le decisioni della stessa in ordine al parere del Consiglio delle autonomie locali e le motivazioni di un eventuale non accoglimento;

b) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali designato dallo stesso può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione consiliare competente quando la stessa proceda all'esame in sede referente degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11. La partecipazione è richiesta dal Presidente della Commissione consiliare o dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali;

c) gli articoli relativi alla proposta di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 difforni dal parere del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale ⁽¹⁹⁾;

d) il Presidente del Consiglio prima della votazione finale degli atti indicati alla lettera c), al fine della determinazione della maggioranza necessaria per la loro approvazione, può acquisire il parere del Presidente del Consiglio delle autonomie locali o di altro componente designato dall'organismo medesimo.

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 16, L.R. 27 novembre 2012, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 47* della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «c) gli atti previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, difforni dal parere del Consiglio delle autonomie locali, sono approvati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale dell'atto medesimo»).

Art. 16

Modifiche e abrogazioni.

1. L'*articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46* (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è abrogato, fatto salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3:

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

a) al comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 46/1992* le parole "della Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "del Consiglio delle autonomie locali";

b) al comma 6 dell'*articolo 3 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7* (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole "la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "il Consiglio delle autonomie locali";

c) al comma 9 dell'*articolo 3 della L.R. n. 7/1995* le parole "della Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "del Consiglio delle autonomie locali";

d) [al comma 4 dell'*articolo 20 della L.R. 20 giugno 1997, n. 35* (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla *legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12*) le parole "della Conferenza regionale delle autonomie di cui alla *L.R. n. 46/1992*" sono sostituite dalle parole "del Consiglio delle autonomie locali"]⁽²⁰⁾;

e) al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. 1° dicembre 1997, n. 71* (Norme per la disciplina delle attività estrattive) le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie e" sono sostituite dalla parola "sentito";

f) il comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 24* (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) è abrogato;

g) al comma 4 dell'*articolo 8 della L.R. n. 24/1998* le parole "della Conferenza regionale delle autonomie e" sono soppresse;

h) al comma 2 dell'*articolo 9-bis della L.R. n. 24/1998* le parole "della Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "del Consiglio delle autonomie locali";

i) al comma 1 dell'*articolo 19 della L.R. n. 24/1998* le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

j) al comma 3 dell'*articolo 21 della L.R. n. 24/1998* le parole "la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "il Consiglio delle autonomie locali";

k) il comma 1 dell'*articolo 24 della L.R. n. 24/1998* è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale adotta su parere del Consiglio delle autonomie locali atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni attribuite. La Giunta regionale può prescindere dal parere del Consiglio se questo non viene presentato entro venti giorni dalla richiesta.";

l) al comma 3 dell'*articolo 24 della L.R. n. 24/1998* le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

m) il comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 45* (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è abrogato;

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

n) al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 45/1998* le parole "su conforme parere della Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "su parere del Consiglio delle autonomie locali" e la parola "coordinamento" è sostituita dalla parola "indirizzo";

o) al comma 3 dell'*articolo 4 della L.R. n. 45/1998* le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

p) al comma 1 dell'*articolo 18 della L.R. n. 45/1998* le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentiti il Consiglio delle autonomie locali";

q) al comma 1 dell'*articolo 25 della L.R. n. 45/1998* le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

r) il comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10* (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è sostituito dal seguente:

"3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo, sentito il Consiglio delle autonomie locali.";

s) al comma 5 dell'*articolo 7*, ai commi 1 e 3 dell'*articolo 11* e al comma 1 dell'*articolo 12 della L.R. n. 10/1999* le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

t) il comma 2 dell'*articolo 14 della L.R. n. 10/1999* è abrogato;

u) al comma 1 dell'*articolo 18* e al comma 1 dell'*articolo 19 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13* (Disciplina regionale della difesa del suolo) le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

v) al comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 35* (Disposizioni in materia di informazione territoriale e cartografia regionale) le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

w) al comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 35/1999* le parole "sentita la Conferenza" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio";

x) al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 38* (Norme per la promozione, la ricerca, l'acquisizione dei beni mobili di notevole interesse storico-artistico) le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'*articolo 2 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46*" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

y) al comma 2 dell'*articolo 17 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 30* (Assestamento del bilancio 2000) le parole "previa intesa con la Conferenza regionale delle autonomie, sentita" sono sostituite dalle parole "sentiti il Consiglio delle autonomie locali e";

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

z) al comma 6 dell'*articolo 27 della L.R. 22 ottobre 2001, n. 22* (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentiti il Consiglio delle autonomie locali";

aa) al comma 4 dell'*articolo 3 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31* (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) le parole "la Conferenza regionale delle autonomie e" sono soppresse;

bb) al comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 31/2001* le parole "la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "il Consiglio delle autonomie locali";

cc) [al comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 2* (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi) le parole "concordato con la Conferenza regionale delle autonomie" sono soppresse] ⁽²¹⁾;

dd) al comma 24 dell'*articolo 7 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19* (Assestamento del bilancio 2003) le parole "d'intesa con la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

ee) al comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. 14 luglio 2004, n. 15* (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie e" sono sostituite dalla parola "sentito";

ff) al comma 1 dell'*articolo 36 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 2* (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

gg) al comma 4 dell'*articolo 4 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16* (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate) le parole "d'intesa con la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'*articolo 2 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46* (Norme sulle procedure della programmazione regionale locale)" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali";

hh) [al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. 9 dicembre 2005, n. 30* (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) le parole "d'intesa con la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'*articolo 2 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46* (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale)" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali"] ⁽²²⁾;

ii) al comma 6 dell'*articolo 8 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36* (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" sono sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali".

3. La Conferenza regionale delle autonomie di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 46/1992* continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Normativa comparata - Regione Marche
L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

4. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una proposta di legge concernente il riordino degli organi e procedure di concertazione con gli enti locali.

5. Sino alla revisione della *L.R. n. 46/1992*, il comitato esecutivo delle Conferenze provinciali delle autonomie di cui all'articolo 3 della legge stessa è integrato dai Sindaci e dai Presidenti di Unione montana del rispettivo ambito provinciale, membri del Consiglio delle autonomie locali ⁽²³⁾.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

(20) Lettera abrogata dall'*art. 25, comma 1, lettera h), L.R. 1° luglio 2008, n. 18*. Detto articolo ha abrogato anche la *L.R. 20 giugno 1997, n. 35* (modificata dalla presente lettera).

(21) Lettera abrogata dall'*art. 25, comma 1, lettera h), L.R. 1° luglio 2008, n. 18*. Detto articolo ha abrogato anche la *L.R. 4 febbraio 2003, n. 2* (modificata dalla presente lettera).

(22) La presente lettera è stata abrogata dall'*art. 100, comma 2, lettera i), L.R. 10 novembre 2009, n. 27*. Detto articolo ha abrogato anche la *L.R. 9 dicembre 2005, n. 30* (modificata dalla presente lettera).

(23) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 9 marzo 2015, n. 8*.

Tabella A

Ripartizioni dei 17 seggi spettanti ai Comuni in sede di prima applicazione, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1:

Provincia	Seggi spettanti	Seggi spettanti	Totale seggi provincia
	ai comuni	ai comuni	
	con popolazione superiore a 5.000 abitanti	con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	
Ascoli Piceno	1	1	2
Fermo	1	1	2
Macerata	2	2	4
Ancona	3	2	5
Pesaro	2	2	4

REGIONE PIEMONTE

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Publicata nel B.U. Piemonte 10 agosto 2006, n. 32, suppl. n. 2.

Capo I - Il Consiglio delle autonomie locali

Art. 1

Finalità.

1. In applicazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL), con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.
2. La presente legge modifica altresì la *L.R. n. 34/1998* per quanto attiene alla composizione e alle competenze della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organismo di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

Art. 2

Composizione.

1. Il CAL è composto da:

- a) i presidenti delle province della Regione o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti ⁽²⁾;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco ⁽³⁾;
- c) 5 presidenti di comunità montane;
- d) 2 Presidenti di comunità collinari;
- e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani ⁽⁴⁾;

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;

g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere c), d) e), f) ⁶⁹.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all'articolo 4.

3. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.

(2) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 14.

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 agosto 2011, n. 14.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 4 agosto 2008, n. 27. Il testo originario era così formulato: «e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui almeno 3 rappresentanti di comuni montani, o rappresentanti di consigli provinciali».

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, L.R. 3 agosto 2011, n. 14.

Art. 3*La partecipazione delle autonomie funzionali.*

1. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto e su invito del suo Presidente, nei casi in cui siano all'esame del Consiglio stesso leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse, i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali:

a) un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte;

b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;

c) un rappresentante dell'Università degli Studi Piemonte orientale;

d) un rappresentante del Politecnico di Torino;

e) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 4*Modalità di elezione.*

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L'assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.
2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione ⁽⁶⁾.
3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2 ⁽⁷⁾.
4. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.
6. Il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina i casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei limiti previsti dal comma 5.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 4 agosto 2008, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.»

(7) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 4 agosto 2008, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «3. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.»

Art. 5*Modalità di svolgimento delle elezioni.*

1. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni e quanto non previsto dalla presente legge ⁽⁸⁾. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo di candidati per ogni lista e il numero massimo che non può comunque essere superiore al doppio degli eleggibili, le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

(8) Periodo così modificato dall'*art. 3, L.R. 4 agosto 2008, n. 27.*

Art. 6

Nomina e insediamento.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui all'articolo 4, nomina con proprio decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.
 2. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL, che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.
-

Art. 7

Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga.

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza non opera nel caso in cui siano riconfermati nella carica precedentemente ricoperta o qualora assumano una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'articolo 2, comma 1.
 2. La decadenza opera automaticamente in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.
 3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.
-

Art. 8

Delega.

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.
 2. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), possono delegare a rappresentarli, in via permanente, un componente designato dall'associazione rappresentativa degli enti locali a cui appartengono.
 3. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.
-
-

Art. 9*Organizzazione e funzionamento.*

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, con voto separato e limitato, il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e l'ufficio di presidenza.
 2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da tre segretari. Il regolamento del CAL stabilisce la composizione definitiva.
 3. Il CAL delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.
 4. Le sedute del CAL sono pubbliche.
 5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinate dal regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità allo Statuto e alla presente legge.
 6. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.
 7. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, che si avvale di locali, risorse materiali e personale del Consiglio stesso.
 8. Il CAL si riunisce presso il Consiglio regionale. Può altresì riunirsi presso le singole province qualora la materia da trattare sia di specifico interesse del territorio, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.
-

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 10

Rimborso spese.

1. Per la partecipazione dei componenti alle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza è previsto un gettone di presenza, pari a trenta euro, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall'*articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33* (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

Art. 11

Funzioni.

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;

b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;

c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;

d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

2. Le proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale sono inviate al CAL prima dell'approvazione da parte della Giunta stessa.

3. Il CAL esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) esprime parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;

b) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;

c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali;

d) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

e) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

f) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'*articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*).

Art. 12*Termini, effetti ed esito dei pareri.*

1. Il parere obbligatorio di cui all'articolo 11 deve essere redatto per iscritto ed espresso entro trenta giorni. Decorso tale termine, gli organi regionali possono comunque procedere.
 2. Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.
 3. Il decorso dei termini di cui al comma 1 è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
-
-

Art. 13*Seduta congiunta.*

1. Il Consiglio regionale ed il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. La seduta può concludersi con la approvazione di linee di indirizzo di politica generale.
-
-

Capo II - Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34**Art. 14***Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 34/1998.*

1. L'*articolo 6 della L.R. n. 34/1998* è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

1. È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali.
 2. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:
 - a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;
 - b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.
 3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.
 4. I pareri richiesti alla Conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della Conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole."
-
-

Art. 15

Modifica dell'articolo 7 della L.R. n. 34/1998.

1. Il comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 34/1998* è sostituito dal seguente:

"1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI".

2. Il comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. n. 34/1998* è abrogato.
-
-

Art. 16

Introduzione dell'articolo 8-bis nella L.R. n. 34/1998.

1. Dopo l'*articolo 8 della L.R. n. 34/1998*, è inserito il seguente:

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

"Art. 8-bis**Accordi tra Regione ed enti locali.**

1. La Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo."
-

Art. 17*Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2007-2008 ammonta a 120.000,00 euro annui.
 2. Per il biennio finanziario 2007-2008, agli oneri pari a 120.000,00 euro annui, in termini di competenza, stanziati nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).
-

Capo III - Disposizioni transitorie e finali**Art. 18***Norma transitoria ^o.*

1. In sede di prima costituzione del CAL, non si applicano gli articoli 2, comma 2, 4, 5, 6, comma 1 e 7, comma 3, secondo periodo.
2. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono costituite due assemblee composte rispettivamente dai presidenti delle comunità montane e dai presidenti delle comunità collinari. Le assemblee sono convocate e presiedute senza diritto di

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

voto dal Presidente del Consiglio regionale il quale, in apertura della seduta, raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più anziano. Ai fini della surroga dei componenti decaduti è altresì predisposta una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.

3. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali ANCI, Lega Autonomie locali, UNCEM e ANPCI, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.

4. L'assemblea di cui al comma 3 è regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.

5. Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 3, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco, di non meno di quattordici e non più di trentatré candidati, di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.

6. Se l'assemblea di cui al comma 3 non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o più componenti, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.

7. Ai fini della surroga dei componenti decaduti l'assemblea di cui al comma 3 predispone, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. In caso di mancata predisposizione di una o più graduatorie, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla loro definizione tramite sorteggio.

8. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui al comma 2 e delle designazioni di cui al comma 3, nomina con decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.

9. In caso di decadenza, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale procede alla surroga del componente con il primo della relativa graduatoria. In assenza di graduatoria o in caso di suo esaurimento il Presidente del Consiglio regionale convoca l'assemblea competente alla elezione o alla designazione.

10. Le modalità di costituzione e la validità delle assemblee, le modalità di svolgimento delle elezioni e delle designazioni nonché le modalità del sorteggio e quanto non previsto dalla presente norma transitoria, sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

11. Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all'articolo 7 della L.R. n.

Normativa Comparata - Regione Piemonte

L.R. 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

34/1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 34/1998*, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge.

12. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

(9) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 19 maggio 2011, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Norma transitoria. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il CAL è eletto entro centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'*articolo 5, comma 2*, e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'*articolo 7, comma 1*.

2. Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 34/1998*, come modificato dall'articolo 15 della presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 34/1998*, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge.

3. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.».

REGIONE PUGLIA

L.R. 26 ottobre 2006, n. 29.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Publicata nel B.U. Puglia 27 ottobre 2006, n. 139.

Art. 1
Finalità.

1. In attuazione dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Puglia, la presente legge disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale.
 2. Il Consiglio ha la funzione di favorire l'intervento delle Autonomie locali nei processi decisionali della Regione Puglia, di esercitare il raccordo e la consultazione permanente tra Regione ed Enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.
-

Art. 2
Composizione e organi del Consiglio.

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da cinquantasette membri elettivi, di cui uno riservato al rappresentante delle Comunità montane.
 2. A ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo di provincia è assegnato un rappresentante eletto dai rispettivi Consigli nel proprio seno. Ai fini della presente legge per capoluogo della Provincia BAT s'intende il Comune individuato quale avente sede legale.
 3. Gli ulteriori quarantaquattro membri sono eletti, tra i Consiglieri comunali, in rappresentanza degli altri Comuni con le modalità di cui all'articolo 3.
 4. Il rappresentante delle Comunità montane è eletto dai rispettivi Consigli riuniti in seduta congiunta promossa e presieduta dalla Comunità montana di maggior consistenza demografica.
 5. Sono organi del Consiglio delle Autonomie locali il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
-
-

Normativa comparata - Regione Puglia
L.R. 26 ottobre 2006, n. 29.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 3

Elezione dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali.

1. I componenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono eletti con liste contrapposte su base provinciale.
 2. Il numero dei candidati per ogni lista è individuato, in conformità di quanto stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione dei seggi per l'elezione del Consiglio regionale, per ogni circoscrizione elettorale, decurtato dei rappresentanti eletti espressione dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali delle città capoluogo di provincia e delle Comunità montane.
 3. I seggi di cui al comma 2 sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata e il 40 per cento alle altre liste.
 4. Le assemblee elettorali sono convocate, nello stesso giorno, dal Presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, indica le modalità e i termini della presentazione delle liste e di svolgimento delle elezioni. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali è posto in capo a ciascuna Amministrazione provinciale.
 5. L'elezione avviene sulla base di liste composte così come previsto dal comma 2. È possibile esprimere una sola preferenza. Vengono eletti i candidati che nelle rispettive liste conseguono il maggior numero di preferenze. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
 6. Le liste devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.
 7. La lista deve essere corredata dell'accettazione della candidatura con firma autenticata, così come previsto dalla normativa vigente per l'elezione dei Consigli regionale, provinciale e comunale.
 8. Al termine delle operazioni elettorali, i verbali con i risultati di voto sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.
 9. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, proclama gli eletti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 e convoca il Consiglio delle Autonomie locali entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
-
-

Art. 4

Elezione degli organi e funzionamento.

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, elegge con votazioni separate e a scrutinio segreto, nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti. Risulta eletto Presidente del Consiglio delle Autonomie

Normativa comparata - Regione Puglia
L.R. 26 ottobre 2006, n. 29.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

locali colui che ha riportato la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio. Dopo due votazioni senza che nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto colui che consegue più voti. In caso di parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

2. Eletto il Presidente, il Consiglio provvede, con unica votazione e con voto limitato a una preferenza, all'elezione dei due Vice Presidenti. Risultano eletti coloro che nel corso della votazione riportano il maggior numero di voti.

3. Il Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità di voti, il più anziano, assume la carica di Presidente vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori del Consiglio sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti.

5. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può formulare parere vincolante limitatamente agli aspetti attinenti il raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali.

6. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio per l'esame dello stato del sistema Regioni-Enti locali.

7. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o loro delegati, nonché il Consigliere regionale che ha proposto l'atto da sottoporre al parere del Consiglio delle autonomie locali, per illustrarne il contenuto e le finalità.

8. Le sedute del Consiglio delle Autonomie locali sono pubbliche con le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

Art. 5

Competenze del Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio, non vincolante, al Consiglio e alla Giunta regionale:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e territoriali;

Normativa comparata - Regione Puglia
L.R. 26 ottobre 2006, n. 29.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

b) sui disegni e sulle proposte di legge, anche di iniziativa popolare, che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;

c) sulle proposte di piano o atti di programmazione previsti dall'articolo 22 dello Statuto regionale;

d) sulle leggi di bilancio e sugli atti di programmazione regionale che riguardano l'esercizio e l'attribuzione di competenze degli enti locali;

e) sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;

f) sui disegni di legge e sulle proposte di legge che attengono all'istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni ovvero alla loro denominazione.

Art. 6

Durata in carica, rinnovo e decadenza.

1. Il Consiglio delle autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura regionale durante la quale è stato eletto ed è rinnovato, con le modalità di cui alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.

2. I componenti del Consiglio delle Autonomie locali decadono in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ente locale o territoriale.

3. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale, con atto separato, provvede altresì alla sostituzione del Consigliere decaduto mediante surrogazione con il candidato che nella elezione dei componenti il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2 è risultato primo dei non eletti nella relativa lista.

Art. 7

Procedimento.

1. Contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio regionale invia al Consiglio delle Autonomie locali gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 5.

Normativa comparata - Regione Puglia
L.R. 26 ottobre 2006, n. 29.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione e lo invia al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Commissione consiliare competente e al Presidente della Giunta regionale in caso di atti di iniziativa della Giunta. Decorso inutilmente tale termine, il parere deve intendersi favorevolmente espresso.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere eccezionalmente ridotto a cinque giorni dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, fino a un massimo di trenta giorni.

Art. 8

Struttura di supporto.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con modificazioni all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 9

Attività di programmazione studi e ricerca.

1. Per lo svolgimento del suo mandato, il Consiglio delle Autonomie locali può avvalersi, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, di istituti, centri di ricerca, università, esperti e di quanto previsto dall'*articolo 57 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia).

Art. 10

Diritti dei componenti.

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali è assicurato, tramite la propria struttura, il diritto all'informazione completa su tutti gli atti della Regione riguardanti esclusivamente le materie di competenza dello stesso Consiglio.

Normativa comparata - Regione Puglia
L.R. 26 ottobre 2006, n. 29.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Le spese sostenute dai componenti per il raggiungimento della sede del Consiglio delle Autonomie locali sono a carico del Consiglio regionale per i rappresentanti dei Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, mentre per i rimanenti sono a carico delle Amministrazioni di provenienza.

Art. 11

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in euro 50 mila, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1096 "Organi di rilevanza statutaria" dell'unità previsionale di base 0.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 della Regione Puglia.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con gli appositi stanziamenti dei pertinenti capitoli definiti in sede di approvazione dei bilanci annuali di previsione della Regione Puglia.

Art. 12

Norme finali e transitorie.

1. In sede di prima applicazione il Consiglio delle Autonomie locali è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del regolamento interno sul funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali si applica il regolamento interno del Consiglio regionale in quanto compatibile.

3. Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali è soppressa la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e sono abrogati gli *articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE TOSCANA

L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Publicata nel B.U. Toscana 31 marzo 2000, n. 14, parte prima.

Art. 1

Istituzione e composizione.

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.

2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:

a) i presidenti delle province o i commissari nominati ai sensi dell'*articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), per la durata del loro incarico ⁽²⁾;

b) 2 presidenti di Consigli provinciali;

c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

d) 23 sindaci di comuni non capoluogo;

e) 2 presidenti di Consigli comunali;

f) 3 presidenti di unioni di comuni ⁽³⁾.

(2) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 115, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 117* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «f) 3 presidenti di Comunità montane.».

Art. 2

Nomina dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia

1. I componenti di cui alle lettere a) e, c) dell'articolo 1, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal presidente della Giunta regionale con il decreto di cui all'articolo 7.

Normativa Comparata - Regione Toscana
L.R. 21 marzo 2000, n. 36.
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 3

Nomina dei presidenti dei Consigli provinciali.

1. I due componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei Consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

Art. 4

Elezione dei sindaci dei comuni non capoluogo di provincia.

1. I ventitrè componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i comuni della Regione. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, anche con l'eventuale articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito locale.

2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali, composta da un numero di Sindaci non superiore a quelli da eleggere ai sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque Sindaci al Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.

3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.

4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al comma 7, dalle espresse adesioni dei Sindaci presentatori, dei Sindaci candidati, di altri Sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale.

5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di adesioni.

6. Ciascun Sindaco presente all'assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un'unica lista, fino a otto preferenze.

7. L'assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio delle maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista con il maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti alla lista che segue per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato più anziano di età.

Normativa Comparata - Regione Toscana
L.R. 21 marzo 2000, n. 36.
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

8. Nel caso di presentazione di un'unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati da eleggere.

9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 6.

10. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 5

Elezione dei presidenti dei Consigli comunali.

1. I due componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno, dell'assemblea dei presidenti dei Consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.

3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 6

Elezione dei presidenti di unioni di comuni ⁽⁶⁾.

1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle unioni di comuni convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale ⁽⁵⁾.

2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.

3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Normativa Comparata - Regione Toscana
L.R. 21 marzo 2000, n. 36.
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

(4) Rubrica così modificata dall'*art. 115, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 117* della stessa legge).

(5) Comma così modificato dall'*art. 115, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 117* della stessa legge).

Art. 7

Nomina e insediamento.

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, nonché dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.

2. Il decreto è comunicato al presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 8

Elezione degli organi e funzionamento.

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l'ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

4. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.

Normativa Comparata - Regione Toscana
L.R. 21 marzo 2000, n. 36.
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

5. Ciascun componente il Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

Art. 9

Durata in carica, rinnovo e decadenza.

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale medesimo.

2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 80 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni e delle province della regione.

3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di unione di comuni di presidente di Consiglio comunale o provinciale ⁽⁶⁾.

5. La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

6. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di Provincia o di Sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 comma 2. Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del Sindaco da sostituire, ai sensi dell'articolo 4. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il Sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6.

7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

(6) Comma così modificato dall'art. 115, comma 3, L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 della stessa legge).

Normativa Comparata - Regione Toscana
L.R. 21 marzo 2000, n. 36.
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 10

Partecipazione alle sedute.

1. I consiglieri regionali, il presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI regionale, URPT, UNCEM regionale, Lega regionale delle autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11

Delega.

1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.

2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dall'ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 12

Competenze.

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Normativa Comparata - Regione Toscana

L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.

5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13

Termini.

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

Art. 14

Esito delle pronunce.

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all'articolo 12 comma 1. Stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.

2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 15

Seduta congiunta.

Normativa Comparata - Regione Toscana

L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Toscana.

Art. 16

Struttura di supporto.

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.

Art. 17

Indennità di carica e di presenza ⁷⁾.

1. Al Presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del presidente del Consiglio regionale.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell'Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta. L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.».

(7) Il presente articolo era stato in un primo momento sostituito dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 64, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della stessa legge), con il testo che segue: «Art. 17. Gratuità dell'incarico. 1. Al presidente e ai componenti del Consiglio delle autonomie locali non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute dello stesso Consiglio e del suo Ufficio di presidenza.».

Successivamente l'art. 1, L.R. 3 maggio 2011, n. 17 ha abrogato detto art. 2, disponendo altresì, per effetto della suddetta abrogazione, la reviviscenza, a decorrere dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2011), delle preesistenti disposizioni contenute nel presente articolo (qui riportate), nella formulazione antecedente pertanto alla sostituzione operata dal citato art. 1.

Art. 18

Norma finanziaria

Normativa Comparata - Regione Toscana

L.R. 21 marzo 2000, n. 36.

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio regionale.

2. Agli oneri finanziari inerenti l'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2000 in L. 200.000.000, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione, alla parte spesa, per competenza e cassa:

In diminuzione	
CAP. 120	
"Spese servizi e provviste diverse"	L. 200.000.000
Di nuova istituzione	
CAP. 885	
"Spese per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali"	
(L.R. n. 36/2000)	L. 200.000.000

3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le singole leggi di bilancio.

Art. 19

Norma transitoria.

1. In prima applicazione, il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all'insediamento del Consiglio regionale eletto il 16 aprile 2000 e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'articolo 9. A tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono convocate entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.

2. Fino alla nomina dei componenti il Consiglio delle autonomie locali a seguito delle procedure elettorali di cui al comma precedente, restano in carica, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 1, gli attuali componenti il Consiglio delle autonomie locali, nominati ai sensi della *L.R. 21 aprile 1998, n. 22*, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa *L.R. n. 22/1998*.

3. Il Consiglio regionale adegua immediatamente il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge⁽⁸⁾. Nelle more di tale adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento interno vigente nelle parti relative al Consiglio delle autonomie locali di cui alla *L.R. 21 aprile 1998, n. 22*.

4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell'articolo 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che ne consente l'applicazione.

(8) Vedi, al riguardo, il *Reg. 14 settembre 2001* che ha sostituito l'art. 46-bis ed aggiunto gli *articoli 46-ter, 46 quater e 46-quinquies al Reg. 30 marzo 1973*.

Normativa Comparata - Regione Toscana
L.R. 21 marzo 2000, n. 36.
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 20
Abrogazione.

1. La *L.R. 21 aprile 1998, n. 22* «Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali» è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19, comma 2.

REGIONE UMBRIA

L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Publicata nel B.U. Umbria 24 dicembre 2008, n. 59.

Capo I – Oggetto

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria.

Capo II - Funzioni e competenze del Consiglio delle Autonomie locali ^(a)

Art. 2

Funzioni e competenze ^(a).

1. Il CAL, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, esprime all'Assemblea legislativa parere obbligatorio:

a) sulle proposte relative ad atti di programmazione regionale generale di cui all'articolo 18, comma 1-bis, dello Statuto regionale;

b) sul disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale e sul disegno di legge di rendiconto generale della Regione;

c) sulle proposte di atti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province.

2. Il CAL inoltre:

a) può esprimere, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa o del Presidente della Giunta regionale o di una Commissione consiliare, osservazioni su atti, da sottoporre all'Assemblea legislativa per l'approvazione, diversi da quelli di cui al comma 1;

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

b) svolge attività di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui temi che interessano gli enti locali o le relazioni degli enti locali con la Regione o con lo Stato;

c) rappresenta alla Regione le istanze degli enti locali nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

d) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

e) esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 35, comma 1 dello Statuto regionale;

f) [esprime parere obbligatorio non vincolante alla Giunta regionale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale;]⁽⁴⁾

g) svolge tutte le altre funzioni o competenze previste dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

h) trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale un rapporto sulla propria attività dell'anno solare precedente.

3. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente dell'Assemblea legislativa, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Funzioni del consiglio delle autonomie locali».

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Funzioni. 1. Il CAL esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto regionale.

2. Il CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti riguardanti:

a) i piani regionali di sviluppo;

b) la programmazione regionale;

c) il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

d) l'allocazione e le modalità di esercizio, anche in forma associata di funzioni e competenze degli enti locali, il decentramento di funzioni o di attività amministrative regionali, nonché i criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;

e) il recepimento degli atti normativi dell'Unione Europea di cui all'articolo 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

f) l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 23/2007;

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

g) l'individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali di cui all'*articolo 28 della L.R. n. 23/2007.*

3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il CAL:

a) svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;

b) nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla Regione le istanze del sistema delle autonomie nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

d) esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Il CAL, anche su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale, si riunisce in apposita sessione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2, lettera e) e 3, lettera b).

5. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

6. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.».

(4) Lettera abrogata dall'*art. 271, comma 1, lettera r), L.R. 21 gennaio 2015, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 3

Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL[®].

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 1, trasmette l'atto al CAL richiedendo il parere di cui al medesimo articolo 2, salvo che non risulti già richiesto dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 7.

2. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) o dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera a). Sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il termine per esprimere il parere è di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I termini di cui al comma 2, nei casi di urgenza, sono ridotti fino alla metà su motivata richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, si prescinde dal parere del CAL. Il parere reso oltre il termine, ma comunque prima della conclusione dell'esame dell'atto da parte della Commissione consiliare, assume valore di osservazioni che possono essere considerate e valutate dalla stessa Commissione.

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

5. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva degli atti di propria competenza tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, può richiedere il parere al CAL. In tal caso, il CAL rende il parere entro i termini di cui al comma 2, salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di avvalersi della riduzione di tali termini fino alla metà, nei casi di urgenza e ferma la necessità di motivazione, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
6. Decorso inutilmente il termine per rendere il parere del CAL richiesto ai sensi del comma 5, la Giunta regionale può deliberare in via definitiva.
7. Nei casi in cui la Giunta regionale chiede il parere al CAL ai sensi del comma 5, unitamente all'atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione, trasmette alla medesima Assemblea anche il parere del CAL, ove reso, eventualmente corredato da proposte ed osservazioni della Giunta regionale, oppure, nel caso di inutile decorso dei termini per rendere tale parere, ne informa l'Assemblea legislativa.
8. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto regionale.
9. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali ad un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, la Commissione può deliberare che il Presidente della Commissione chieda un nuovo parere al CAL. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.
10. L'Assemblea legislativa, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
11. Nei casi di urgenza di cui ai commi 3 e 5 o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1, il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza del CAL, secondo le modalità specificate nel regolamento interno del CAL di cui all'articolo 9.
12. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Procedimento. 1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di un atto di cui all'articolo 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al CAL, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

2. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 2, richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto stesso. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati.

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

4. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, il Presidente della Commissione trasmette l'atto stesso al Presidente del CAL per un nuovo esame. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell'atto stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l'esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e loro forme associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale.».

Art. 4

Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali.

1. Le intese previste dalle leggi regionali sono espresse in apposita Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali, con l'intervento della Giunta regionale.

2. L'intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta per cento dei componenti del CAL.

3. Alla Conferenza di cui al comma 1, prendono parte i componenti della Giunta e i componenti del CAL.

4. La Conferenza si tiene presso il CAL e si avvale del supporto tecnico dello stesso.

5. La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto solo a seguito dell'avvenuta intesa.

7. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che sia intervenuta l'intesa, la Giunta regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l'atto per l'approvazione al Consiglio regionale.

Art. 5

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale ⁽⁶⁾.

1. Al CAL sono attribuite, ai sensi della legge regionale in materia di ordinamento del Servizio sanitario regionale, le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, già istituita con *legge regionale 27 marzo 2000, n. 29* (Prime disposizioni di recepimento del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma

dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419", d'integrazione e modificazione del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*).

(6) Articolo così sostituito dall'art. 62, L.R. 12 novembre 2012, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 63, comma 3, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. 1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è una sezione del CAL, istituita e disciplinata dal titolo I della *legge regionale 27 marzo 2000, n. 29* (Prime disposizioni di recepimento del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419", d'integrazione e modificazione del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*).».

Capo III - Composizione e funzionamento

Art. 6

Composizione e sede ^{ov}.

1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.
 2. Sono membri di diritto:
 - a) i Presidenti delle Province della Regione;
 - b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
 3. Sono membri elettivi:
 - a) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7;
 - b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis;
 - c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis.
 4. Ai fini della determinazione della popolazione ai sensi del comma 3, si tiene conto dei dati definitivi risultanti dalla più recente rilevazione annuale della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica alla data di adozione dell'atto di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'articolo 10, comma 1.
 5. Il CAL ha sede legale presso l'Assemblea legislativa dell'Umbria.
-

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(7) Articolo dapprima modificato dall'*art. 76, comma 3, L.R. 23 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Composizione e sede. 1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

a) i Presidenti delle Province della Regione;

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. Sono membri elettivi:

a) cinque Consiglieri provinciali, di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due dalla Provincia di Terni;

b) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

c) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

d) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

e) due Presidenti delle unioni speciali di comuni eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali di comuni di cui all'articolo 7, comma 4.».

4. Il CAL ha sede legale presso il Consiglio regionale dell'Umbria.».

Art. 7

Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti ⁹⁾.

1. Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori. Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

2. L'atto di convocazione dell'assemblea degli elettori, oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito al comma 1, individua, altresì, le modalità e i termini per la presentazione delle liste di cui al comma 3 e per lo svolgimento dell'elezione.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste plurinomiali composte da un numero di candidati non inferiore al numero di Consiglieri da eleggere e non superiore a tale ultimo numero aumentato del cinquanta per cento del numero dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno sei delegati aventi diritto al voto, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione. Ciascun delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista con possibilità di

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. I delegati di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze.

(8) Articolo dapprima modificato dall'*art. 76, comma 4, L.R. 23 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Modalità di elezione. 1. I Consiglieri provinciali, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), sono eletti, con voto diretto e segreto, dai rispettivi Consigli provinciali con voto limitato a 2 nel caso del Consiglio provinciale di Perugia, a 1 nel caso del Consiglio provinciale di Terni. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

2. I Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettere b), c) e d), sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle tre classi demografiche. Ciascun Sindaco o Consigliere comunale, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. I Sindaci di cui all'articolo 6, comma 3, lettere c) e d) sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle due classi demografiche. Ciascun Sindaco, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. I Presidenti delle unioni speciali di comuni, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e) sono eletti, con voto diretto e segreto, da un'assemblea costituita dai Presidenti delle unioni speciali di comuni, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

5. Le liste elettorali di cui ai commi 1, 2 e 3:

a) sono presentate da un numero di elettori almeno pari a quello dei candidati da eleggere;

b) sono corredate dall'accettazione delle candidature;

c) devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per le elezioni;

d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;

e) limitatamente alle liste di cui ai commi 2 e 3, assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.

6. Le elezioni di cui al presente articolo sono convocate nello stesso giorno con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Tale deliberazione è adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

7. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.».

Art. 7-bis

Modalità di elezione dei rappresentanti di Comuni con meno di quindicimila abitanti ⁽⁹⁾.

1. I Sindaci e i Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), sono eletti rispettivamente dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati e da un'assemblea composta da due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione di cui all'articolo 7-ter, comma 3, non partecipano all'assemblea degli elettori. Sono eleggibili rispettivamente i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste distinte di candidati ciascuna delle quali composta da un numero di candidati non inferiore ad almeno il doppio rispetto al numero dei Sindaci o dei Consiglieri comunali da eleggere e non superiore al triplo dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno il 12% degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei sottoscrittori contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Ciascun Sindaco e ciascun Consigliere comunale delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una delle liste contrapposte con possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri del CAL indicati all'articolo 6, comma 3, lettera c), fatto salvo che all'assemblea dei Consiglieri comunali partecipa un solo delegato per Comune interessato.

4. I delegati per l'elezione dei Consiglieri comunali di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 7-ter

Disposizioni comuni ⁽¹⁰⁾.

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7-bis sono posti in capo all'Assemblea legislativa.

2. Le liste elettorali di cui agli articoli 7 e 7-bis:

a) sono corredate dall'accettazione delle candidature;

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

b) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;

c) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.

3. Le assemblee elettorali di cui all'articolo 7-bis sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa e hanno luogo lo stesso giorno nel quale si tiene anche l'assemblea elettorale di cui all'articolo 7. L'atto di convocazione oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito dall'articolo 7-bis, commi 1 e 3, indica le modalità e i termini per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle elezioni.

4. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 8

Nomina e costituzione.

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 e dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 7 e 7-bis il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del CAL con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ⁽¹⁰⁾.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso.

(11) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 9

Elezione degli organi e funzionamento.

1. La seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno ⁽¹²⁾.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori e le articolazioni funzionali del CAL sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

componenti. La proposta di regolamento interno, prima dell'approvazione, è trasmessa alla Commissione consiliare competente che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Assemblea legislativa ⁽¹³⁾.

3. [Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il CAL si riuniscono almeno una volta all'anno in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali e delle prospettive del decentramento amministrativo] ⁽¹⁴⁾.

(12) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 10

Rinnovo e decadenza.

1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 7-bis, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative ⁽¹⁵⁾.

2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia e Consigliere comunale ⁽¹⁶⁾.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina in sostituzione del componente dichiarato decaduto il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Sindaco, se di Comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, o Presidente della Provincia. Negli altri casi viene nominato il candidato risultato primo dei non eletti, ai sensi degli articoli 7 e 7-bis, della lista di appartenenza. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria della lista dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano più di un sesto dei membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3. In tale ipotesi si procede ai sensi del comma 1 ⁽¹⁷⁾.

4. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'art. 6,

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

comma 3, secondo le procedure di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni e delle Province della Regione.». Per le norme di prima applicazione, vedi l'art. 11, comma 1, della suddetta legge.

(16) Comma così modificato dall'art. 76, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 9, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per le norme di prima applicazione, vedi l'art. 11, comma 2, della suddetta legge.

(17) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 11
Deleghe.

1. I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2 possono delegare componenti delle rispettive giunte, anche in ragione delle materie trattate. Per i membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3, la delega è vietata.

Capo IV - Struttura di supporto e finanziamento

Art. 12
Struttura di supporto.

1. La Regione assicura il funzionamento del CAL, assegnando le necessarie risorse materiali e umane.

2. In sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica di personale dedicato all'assistenza al CAL resta quella attualmente assegnata.

3. La Regione, sentito il Presidente del CAL, definisce l'entità del contingente di personale di cui al comma 1. Al tal fine, l'eventuale variazione della dotazione organica già assegnata è disposta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale.

Art. 13
Gettone di presenza e rimborso spese.

1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza.

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Ai componenti del CAL e del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei casi e nella misura indicati dall'*articolo 84, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000* ⁽¹⁸⁾.

3. Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento nel tempo previsto per i dirigenti della Regione.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2. Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto ai componenti un gettone di presenza. Il gettone di presenza è, rispettivamente, di euro venticinque per i membri Sindaci di comune, e di euro settantacinque per i membri Consiglieri comunali e i membri dell'Ufficio di Presidenza. Detta cifra è rivalutata annualmente, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita, in base agli indici ISTAT.».

Art. 14

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'esercizio 2009 agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale" (cap. 120 n.i.) utilizzando le risorse disponibili nell'unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" (cap. 5985) previste dal bilancio pluriennale 2008-2010 annualità 2009.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 15

Norma transitoria.

1. Il CAL, come disciplinato dalla presente legge, è costituito per la prima volta entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni e delle Province della Regione.

Normativa comparata - Regione Umbria
L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Fino alla costituzione del nuovo CAL ai sensi del comma 1, il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dall'*articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34* e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16
Abrogazioni.

1. L'*articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34* e l'*articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10* sono abrogati a decorrere dalla data di costituzione del CAL ai sensi dell'*articolo 15, comma 1*.

2. Dall'abrogazione di cui al comma 1, ogni rinvio all'*articolo 15 della L.R. n. 34/1998*, operato da norme regionali, si intende riferito alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
